V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 71

ERRATA CORRIGE 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
C. 2935 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2935, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Nel rammentare che il testo iniziale del provvedimento, corredato della prescritta relazione tecnica e del prospetto riepilogativo dei relativi effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento che, alla luce di una Nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore della Commissione Bilancio, ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che tali condizioni, concernenti alcune modifiche alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18, sono state quindi recepite dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

Osserva altresì che, nel corso dell'esame presso il Senato, mediante l'approvazione dell'emendamento 8.1000 del Governo, è stato inserito nel decreto-legge in esame il testo del decreto-legge n. 42 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, di cui è stata contestualmente prevista l'abrogazione. Rileva che il citato emendamento 8.1000 è corredato di una relazione tecnica in cui si evidenzia che l'emendamento medesimo « prevede la rifusione nell'Atto Senato n. 1852 delle disposizioni recate dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, che viene contestualmente abrogato, e garantisce l'allineamento delle disposizioni con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge ». Segnala, invece, che le ulteriori proposte emendative approvate dal Senato della Repubblica non sono corredate di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnalando che ai fini delle proprie richieste farà riferimento alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento e ai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto la relazione tecnica aggiornata è stata trasmessa solo nell'imminenza della presente seduta.

Rileva, innanzitutto, che l'articolo 1 del decreto, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica la disciplina, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel decreto legislativo n. 10 del 2026, concernente la base imponibile IVA applicabile alle operazioni permutative. Fa presente che la disposizione in esame introduce una identica modifica all'articolo 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2026 e all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del testo unico in materia di IVA, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, recante la corrispondente disciplina vigente dal 1° gennaio 2027. Rileva, inoltre, che la norma prevede che i suddetti corrispettivi delle operazioni permutative siano costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto e che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. La norma stabilisce altresì che le nuove regole di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative previste dall'articolo in esame si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Inoltre, fa presente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in data antecedente al 1° gennaio 2026, in applicazione della disciplina previgente, nonché i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge di bilancio per l'anno 2026, di cui alla legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Segnala che per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La norma dispone, inoltre, che non si procede, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata. Segnala che le norme abrogano, dunque, i commi 138 e 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025. Evidenzia che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma in esame riduce il perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole, determinando un recupero di gettito rispetto a quanto ascritto in sede di valutazione della norma originaria, pari a 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026. Segnala altresì che la relazione tecnica quantifica un recupero di gettito pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2026, nell'ipotesi che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti. Con riferimento agli effetti di recupero di gettito riferiti al testo originario del provvedimento in esame, evidenzia che gli stessi sono riferiti alla riduzione del perimetro di applicazione dei criteri stabiliti dai commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riguardo ai quali erano stati stimati effetti di minori entrate IVA pari a 15,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Ciò stante, pur considerando che la norma in esame, come modificata dal Senato, mantiene la medesima decorrenza dell'applicabilità del metodo di calcolo dell'imponibile IVA delle operazioni permutative alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, prevista nel testo originario della norma stessa, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo circa la permanenza di tali effetti di recupero di gettito anche con riguardo alla nuova formulazione del criterio per la determinazione della base imponibile IVA, che fa riferimento al valore monetario.

Rileva inoltre che l'articolo 2-*ter* del decreto, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 48-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo alla verifica, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere a pagamenti di somme dovute nei confronti degli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Osserva che la norma modifica la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini dell'esito positivo della verifica, sostituendo l'espressione « di qualunque ammontare » con l'espressione « per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ». Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che la limitazione dell'applicazione della procedura di pagamento vigente ai soli inadempimenti di importo pari almeno a cinquemila euro, rendendo più difficoltoso il recupero di crediti erariali, appare suscettibile di determinare minori entrate in termini di cassa rispetto a quelle che dovrebbero essere incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, a fronte delle quali, peraltro, non dovrebbero neppure manifestarsi risparmi di spesa da poter utilizzare a compensazione, posto che le verifiche sui pagamenti relativi a prestazioni professionali dovrebbero essere comunque svolte, indipendentemente dal relativo importo.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 interviene sulla disciplina fiscale delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda poste in essere da soggetti che redigono il bilancio secondo i princìpi contabili internazionali, introducendo, da un lato, il comma 5-*ter* all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, dall'altro, il comma 4-*novies* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare, evidenzia che viene stabilito che la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici costituenti l'azienda o il ramo d'azienda, il cosiddetto avviamento negativo o *badwill*, nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, rilevi fiscalmente, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, mediante imputazione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei quattro successivi, anziché in misura intera nell'esercizio corrente, sia ai fini della determinazione del reddito d'impresa sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Segnala che le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che gli oneri derivanti dalla norma sono quantificati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, ai quali si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Fa presente che la relazione tecnica evidenzia che la norma, introducendo la rateizzazione quinquennale della tassazione dell'avviamento negativo, determina effetti finanziari negativi ai fini IRES nei primi quattro anni di applicazione. Segnala che la quantificazione è effettuata sulla base dei dati della banca dati dell'imposta di registro relativi al periodo 2022-2024, con individuazione dei soggetti che adottano i princìpi contabili IAS/IFRS che hanno effettuato operazioni di compravendita di aziende e successiva analisi delle note integrative dei bilanci per verificare la rilevazione di un avviamento negativo imputato a conto economico e rilevante ai fini IRES. Rappresenta come da tale analisi emerga un am-

montare di componenti positivi di reddito riconducibili ad avviamento negativo pari a 25 milioni di euro, corrispondente ad un gettito IRES di circa 6 milioni, con aliquota pari al 24 per cento. Rileva che la relazione tecnica riferisce, altresì, che l'imputazione annuale del *badwill* al conto economico generi un'IRES dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro. Con riferimento all'IRAP, evidenzia come la relazione tecnica non rilevi effetti finanziari rispetto alle previsioni a legislazione vigente, in quanto l'avviamento negativo risulta imputato a conto economico in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Gli effetti IRES sono quindi quantificati in termini di competenza e cassa, tenendo conto di un acconto IRES del 75 per cento e dell'entrata in vigore della norma nel 2026, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Al riguardo, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate IRES nei primi quattro anni di applicazione della misura, osserva che la relazione tecnica ipotizza un ammontare di IRES dovuta pari a 12 milioni di euro annui, valore risultante da un raddoppio del dato osservato nel periodo 2022-2024, senza tuttavia esplicitare i presupposti di tale incremento. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa il carattere prudenziale della stima, appare comunque necessario, a suo avviso, che siano acquisiti maggiori elementi di informazione in merito alla metodologia e ai dati assunti a base della stima, con particolare riferimento alle motivazioni e all'effettiva prudenzialità del citato raddoppio. Inoltre, preso atto che il Governo ha rappresentato di non disporre di elementi informativi circa le potenziali operazioni da parte di soggetti che non hanno ancora presentato la dichiarazione o che potrebbero presentare una dichiarazione integrativa, ritiene comunque necessario che siano acquisiti ulteriori elementi informativi in merito ai criteri applicati nella quantificazione degli oneri, in particolare con riferimento all'entità della platea dei contribuenti interessati dalla misura, distinguendo tra i soggetti con esercizio coincidente e non coincidente con l'anno civile e chiarendo, altresì, gli effetti finanziari derivanti dal rimborso delle imposte già versate, in eccedenza, per l'annualità 2024. Sotto un diverso profilo, con riferimento alla dinamica dei flussi fiscali, rileva che la relazione tecnica non illustra distintamente le componenti finanziarie lorde che determinano la perdita di gettito stimata: osserva che appare pertanto necessario che sia fornita la scomposizione tra l'imposta non più dovuta con riferimento ad un dato esercizio e le quote di imposta dovute nel medesimo per effetto del differimento previsto dalla norma in esame. Non formula invece osservazioni in merito all'IRAP, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'imputazione contabile dell'avviamento negativo in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, con la conseguenza che dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Passando a esaminare l'articolo 4 del decreto, rileva che lo stesso prevede che, in considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti siano esenti dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Fa presente che tale previsione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2028 e che agli oneri, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Segnala che la relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti, in particolare il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – FITD e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – FGDCC. Evidenzia che dall'e-

same dei bilanci dei citati fondi risulta un'imposta versata, sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5 e 26 per cento, di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Si stima, pertanto, che l'intervento determini minori entrate da imposta sostitutiva per 16,8 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica e gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, pur individuando i sistemi di garanzia dei depositanti presi a riferimento ed esponendo le ragioni del raddoppio dell'imposta sostitutiva versata, non espongono i dati analitici necessari a ricostruire l'importo di 8,4 milioni di euro indicato come gettito annuo, segnatamente la ripartizione tra le aliquote del 12,5 e del 26 per cento. Ciò stante, ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

Evidenzia, poi, che i commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 6, modificando gli articoli 39, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025 e il corrispondente articolo 25-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, reintroducono l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi al trasporto di persone, ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei citati commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le modalità previste dal comma 2-*quater* del medesimo articolo. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo dati ed elementi informativi volti ad assicurare la congruità della previsione di spesa contenuta nella norma di cui trattasi. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-*quater* dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero del turismo. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

Segnala, inoltre, che l'articolo 7, commi da 1 a 3, interviene sulla disciplina dell'agevolazione in forma di cosiddetto iperammortamento, eliminando il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025 al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Osserva che agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede ai sensi dell'articolo 18. Specifica, inoltre, che la norma stabilisce che le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Fa presente che la relazione tecnica, a cui rinvia per maggiori dettagli, illustra la metodologia di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame e fornisce i risultati della stessa, ancorando le stime relative all'ammontare degli investimenti ai dati delle dichiarazioni dei redditi provvisori 2023 relativi al credito d'imposta Transizione 4.0 e applicando, in assenza di dati sul piano Transizione 5.0, un incremento forfettario del 25 per cento agli investimenti agevolabili. Segnala che per i beni immateriali, in ragione dell'innalzamento dei massimali, si stima una crescita

degli investimenti pari a 2,5 volte il dato storico e che la quantificazione, effettuata tramite modelli di microsimulazione IRES e IRPEF, considera l'investimento fiscalmente ammortizzabile in cinque anni per i beni materiali e in tre per quelli immateriali. Al riguardo, ritiene necessario che vengano esplicitate le aliquote effettivamente applicate per la quantificazione delle minori entrate fiscali, nonché l'importo medio dell'investimento considerato per ciascuna delle tre classi cui sono applicate le maggiorazioni ai fini della deducibilità, così da consentire una verifica della congruità della perdita di gettito stimata rispetto ai volumi di investimento stimati.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, inserisce, nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo ai fini della determinazione della proposta di reddito concordato. In particolare, rileva che tale proposta non può eccedere di più del 30 per cento il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, opportunamente rettificato, per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, e di più del 35 per cento del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, sempre opportunamente rettificato, per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Evidenzia altresì che si prevede che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026, anziché entro il 15 aprile 2026. Inoltre, segnala che si differisce al 31 ottobre 2026, anziché al 30 settembre 2026, il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di informazione in merito ai possibili effetti finanziari relativi alla fissazione di due nuove soglie di incremento percentuale massimo ai fini della determinazione della proposta di reddito concordato con riferimento ai contribuenti con ISA più bassi, posto che la fissazione di dette soglie potrebbe determinare, da un lato, effetti di riduzione del gettito rispetto a quello già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, dall'altro lato, effetti di segno opposto, grazie alla maggiore adesione da parte dei contribuenti con ISA più bassi. In particolare, osserva che gli elementi di informazione testé richiesti dovrebbero essere volti ad assicurare che le predette soglie siano state determinate in modo da non incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica definiti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, rileva che le norme, modificate dal Senato, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 del Governo, riconoscono per il 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, un contributo in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni, di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, relativamente al piano Transizione 5.0, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. la comunicazione che gli investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. Rappresenta che il contributo è pari a all'89,77 per cento dell'ammontare del credito di imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e alle spese di formazione del personale. Fa presente che la relazione tecnica, ai fini della stima della congruità del limite di spesa, utilizza i dati trasmessi dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito all'onere quantificato, dal momento che esso è contenuto nell'ambito dei limiti di spesa fissati dalla norma. In

merito alla contabilizzazione dell'onere sui saldi di finanza pubblica, appare peraltro necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo, posto che, mentre il prospetto riepilogativo allegato alla reazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame registra la spesa come maggiore spesa corrente, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 42 del 2026, che ha innalzato il medesimo limite di spesa di 765,3 milioni di euro, registra l'incremento dell'onere che ne deriva come maggiore spesa in conto capitale.

Per quanto concerne il comma 1-*bis* del citato articolo 8, introdotto al Senato, rileva che la disposizione reca una norma di interpretazione autentica della lettera *r-ter)* del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, volto a precisare che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste ETS *Emissions Trading System* assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere realizzati presso cantieri navali ubicati all'interno dell'Unione europea. Al riguardo, tenuto conto della natura interpretativa della disposizione, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti retroattivi della norma con particolare riguardo ad eventuali interventi di decarbonizzazione già autorizzati presso cantieri navali situati al di fuori dell'Unione europea.

Con riferimento ai commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* dell'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, stanzia risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, ai sensi del comma 4-*ter*, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione, la progettazione e la realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi del comma 4-*quater*. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni per il 2027 e 62 milioni per il 2028, si provvede con le modalità previste dal comma 4-*quinquies*. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito alla spesa autorizzata per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, essendo l'onere indicato limitato all'ammontare dello stanziamento previsto. Per quanto riguarda, invece, le attività relative alla gestione, alla progettazione e alla realizzazione delle opere, poste a carico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, appare necessario, a suo avviso, acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i citati dicasteri siano in grado di provvedere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*quinquies* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*ter* del medesimo articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023 reca uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, un incentivo sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al predetto comma 11. Nel rilevare che il citato comma 11 non reca un'autorizzazione di spesa in senso proprio, per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, fa presente che le stesse risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

che, per gli anni 2027 e 2028, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari, rispettivamente, a 70 milioni di euro e a 130 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura dalla disposizione in esame, fornendo altresì una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza compromettere l'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione delle medesime risorse disposta, per i medesimi anni 2027 e 2028, dal successivo comma 4-*octies* dell'articolo 8.

Con riferimento all'articolo 8, commi da 4-*sexies* a 4-*octies*, rileva che le norme, introdotte dal Senato, istituiscono, presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per il 2027 e di 30 milioni di euro per il 2028. Segnala che le modalità di funzionamento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni concesse a valere sul predetto Fondo sono stabiliti con un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*octies* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*sexies* del medesimo articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023. In proposito, nel richiamare quanto già rilevato con riferimento al precedente comma 4-*quinquies* che utilizza la medesima modalità di copertura finanziaria, ricorda che le risorse oggetto di utilizzo risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, per gli anni 2027 e 2028, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari, rispettivamente, a 70 milioni di euro e a 130 milioni di euro. Al riguardo, nel segnalare che la sommatoria delle riduzioni della medesima autorizzazione di spesa disposte dai commi 4-*quinquies* e 4-*octies* dell'articolo 8 ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 92 milioni di euro per l'anno 2028, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nonché fornisca una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza compromettere l'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023.

In merito ai commi 4-*novies* e 4-*decies* del medesimo articolo 8, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, in ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 » e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima « Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup », prevede che le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'IRES e dall'IRAP per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Rileva inoltre che le disposizioni fiscali sopra descritte si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti. Si prevede, inoltre, che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38ª edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non

concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi, se percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Rileva, altresì, che i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare, se percepiti da soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Infine, si stabilisce che i benefici previsti per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi da lavoro autonomo non siano cumulabili con altri benefici fiscali relativi al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Al riguardo, evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare effetti di minore entrata connessi alle esenzioni di imposta e alle agevolazioni previste. Infatti, i redditi a cui tali esenzioni e agevolazioni si riferiscono, per quanto derivanti da specifiche attività economiche avviate solo nel 2026, al pari dei redditi relativi a ogni altra attività economica avviata nel medesimo anno, dovrebbero determinare un gettito già incorporato nelle previsioni di entrata ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Osserva poi che l'articolo 8-*bis* conferma per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione delle aliquote di accisa già prevista, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026, per la benzina, il gasolio e il GPL, dal 19 marzo fino al 7 aprile 2026, nelle seguenti misure: per la benzina 472,90 euro per 1000 litri, per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 472,90 euro per 1000 litri, per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 167,77 euro per mille chilogrammi. Rileva che, in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026, si prevede l'azzeramento dell'aliquota di accisa sul gas naturale metano, usato come carburante. Segnala che la norma dispone inoltre, per il medesimo periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Evidenzia che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18 del decreto in esame. Rileva che la relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento, è stata condotta a partire dai consumi di benzina, gasolio, GPL e gas metano registrati nel mese di aprile 2025, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa, utilizzando la medesima metodologia già impiegata per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla riduzione delle accise disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 33 del 2026. Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica e tenuto anche conto degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell'esame del decreto-legge n. 33 del 2026, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise. Infatti, non sono stati forniti dati ed elementi di dettaglio necessari alla stima degli effetti relativi ad alcuni settori agevolati, quali ad esempio il settore agricolo, le Forze armate e le ambulanze. Inoltre, non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP, in quanto non sono

stati forniti dati più puntuali in merito alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima e ai soggetti che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto dalla riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sopra richiamati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi, in termini di maggiori entrate e minori spese, sono utilizzati anche come copertura ai sensi del successivo articolo 1, comma 2, lettera *a)*.

Osserva, inoltre, che l'articolo 8-*bis*.1, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi, rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, rimette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività a carico del Garante per la sorveglianza dei prezzi sembrerebbero comunque ricomprese nell'ambito dello speciale regime di controllo recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2026, affidato alla responsabilità al Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Garante per la sorveglianza dei prezzi. In merito a tale profilo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Rileva, poi, che l'articolo 8-*quater*, introdotto dal Senato, prevede che, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la Promozione Integrata, previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 18 del 2020, ordinariamente riconosciuto fino al 10 per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul medesimo fondo, sia incrementato fino al 20 per cento, qualora ricorrano specifiche condizioni. In particolare, l'incremento si applica alle domande di finanziamento agevolato presentate entro il 31 dicembre 2026 e riferite a iniziative di transizione digitale o ecologica, come individuate dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1° giugno 2023, laddove le imprese richiedenti abbiano subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. Segnala altresì che per le imprese qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della normativa europea, la quota di cofinanziamento a fondo perduto è ulteriormente elevata fino al 30 per cento dei finanziamenti concessi, che le erogazioni afferenti al citato cofinanziamento a fondo perduto sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027 e che l'attuazione della misura è demandata a una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, cui spetta la definizione dei criteri di verifica delle condizioni previste, nonché dei termini e delle modalità applicative. Rileva che, secondo la relazione tecnica, le evidenze più recenti mostrano un possibile ridimensionamento significativo della domanda per le misure ordinarie, riconducibile al peggioramento del quadro macroeconomico. In questo contesto, si determinerebbe un effetto di sostituzione tra le misure ordinarie e quella in esame, con una riallocazione della domanda all'interno del fondo rotativo senza incrementarne il livello complessivo. La combinazione tra minore domanda

ordinaria ed effetto di sostituzione consentirebbe di compensare integralmente gli oneri connessi all'aumento della componente a fondo perduto; pertanto, considerato che i limiti massimi di erogazione previsti, pari a 160 milioni di euro nel 2026 e 140 milioni nel 2027, risultano in linea con le stime a legislazione vigente e inferiori alla media storica, la relazione tecnica conclude che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario chiarire se i limiti di spesa di cui al comma 4 siano comprensivi di tutti i finanziamenti a fondo perduto, sia quelli al 10 per cento, sia quelli, di nuova previsione, al 20 per cento o al 30 per cento, come indicato nella relazione tecnica, ovvero se, come sembrerebbe dal tenore letterale dei commi 1 e 3, i limiti debbano intendersi riferiti unicamente alla quota incrementale, rimanendo pertanto esclusi i contributi a fondo perduto al 10 per cento, che continueranno comunque ad essere erogati a coloro che non presentano i requisiti previsti dal comma 2. Ritiene altresì necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle stime per l'anno 2027, che prefigurano impegni in competenza a valere sul Fondo per la Promozione Integrata per 180 milioni di euro, pari al 14,4 per cento del totale, con una diminuzione relativamente contenuta rispetto al 2026, pari al 17,5 per cento del totale. Sotto il profilo della cassa, rileva che i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la promozione integrata fissati dal comma 4 per il biennio 2026-2027 coincidono, secondo la relazione tecnica, con le stime originarie previste per il biennio a legislazione vigente, mentre i dati riportati dalla medesima relazione tecnica, aggiornati al 28 febbraio 2026, attestano un impiego di 40 milioni di euro riferibili al Fondo per la promozione integrata per il bimestre gennaio-febbraio 2026 che, se riproporzionati sull'intero anno, sembrerebbero in linea con la media di 238 milioni annui registrata nel triennio 2023-2025. Ciò stante, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione volti a confermare la prudenzialità dei suddetti limiti massimi di erogazione nonché il fatto che la prevista contrazione della domanda di strumenti ordinari risulti effettivamente idonea a compensare il maggior costo unitario degli interventi derivante dalle nuove percentuali di cofinanziamento.

Segnala, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 escludono, dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto in esame, fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento ai fini dell'IRPEF, previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro, mentre se l'ammontare è superiore a tale importo le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Evidenzia che agli oneri derivanti dalle norme in esame, valutati in euro 1.380.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Osserva che la relazione tecnica stima i medesimi effetti finanziari dell'analoga misura stabilita per l'anno 2024 dall'articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, utilizzando gli stessi dati, ossia potenziali beneficiari pari a 19,2 mila soggetti, e adottando le stesse ipotesi già considerate nella relazione tecnica di passaggio al citato decreto-legge n. 215 del 2023. Al riguardo, evidenzia che, a fronte della medesima riduzione del gettito stimata dalle due diverse disposizioni, la misura del 2024 aveva una durata di dieci mesi, mentre l'esenzione prevista dalla norma in esame opera per un arco temporale di nove mesi. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che la stima della platea potenzialmente beneficiaria e il parametro della maggiorazione del 20 per cento, alla base della quantificazione, siano supportati dalle evidenze amministrative e possano considerarsi ancora utilizzabili anche per l'anno 2026.

Relativamente all'articolo 10-*quinquies*, rileva che la norma in esame, introdotta

dal Senato, consente di estendere la definizione agevolata delle cartelle esattoriali nell'ambito della cosiddetta rottamazione *quinquies*, ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione, disciplinandone modalità e termini. Segnala, inoltre, che la norma consente agli enti territoriali di applicare con alcune deroghe la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026. Ciò premesso, evidenzia che la medesima legge di bilancio ai commi da 105 a 110 ha previsto la facoltà per le regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata « tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate ». In proposito, rileva che tale condizione non è stata riprodotta nel testo della norma in esame né è stato operato un rinvio alla citata disposizione, che, nel rispetto dell'autonomia impositiva e amministrativa di regioni ed enti locali, pone un vincolo a presidio dell'equilibrio finanziario degli enti territoriali. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Fa presente che l'articolo 11 interviene su diversi articoli del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di eliminare i requisiti dimensionali introdotti dall'articolo 1, commi da 51 a 55, della legge di bilancio 2026 per l'accesso ai regimi di esclusione o esenzione dei dividendi e delle plusvalenze, consistenti nel possesso di partecipazioni non inferiori al 5 per cento del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Sono altresì modificati l'articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025, eliminando, ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti a soggetti appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i requisiti dimensionali. In coerenza con tali modifiche, sono abrogati i commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026. Rileva che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Segnala che la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella legge di bilancio 2026. Al riguardo, nel rilevare che, come evidenziato dalla relazione tecnica e dagli elementi resi dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato, gli oneri indicati corrispondono ai maggiori introiti esposti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2026, ritiene tuttavia utile acquisire ulteriori elementi informativi relativi alla platea delle partecipazioni che non rientrano nei requisiti dimensionali e sui criteri di determinazione del loro valore fiscale, posto che la quantificazione degli oneri testé menzionati non appariva, anche in tale circostanza, pienamente verificabile.

In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che tale disposizioni incrementa da 100 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, segnalando che la previsione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame. Rileva che la relazione tecnica stima il maggior gettito considerando circa 1,5 milioni di società di capitali e 600 mila società di persone. In via prudenziale, ipotizza che le prime detengano in media 2 conti correnti e le seconde 1,5. Applicando un'imposta di 100 euro per conto, il gettito annuo stimato è di circa 390 milioni di euro. Secondo la relazione tecnica, l'incremento dell'imposta non riduce il numero dei rapporti, dato il costo contenuto rispetto all'interesse delle imprese a mantenere più rapporti bancari, per linee di credito, fidi e risparmio, nonché per la

cautela adottata nelle stime del numero di rapporti interessati. Sulla base di tali dati, essa afferma dunque che un incremento dell'imposta da 100 a 118 euro per conto genererebbe un maggior gettito annuo di circa 70,2 milioni di euro e stima, considerando la decorrenza della misura, i corrispondenti effetti in termini di IRES, IRPEF e IRAP. Al riguardo, considera necessario che siano esplicitate l'aliquota marginale media IRPEF utilizzata dalla relazione tecnica, che parrebbe attestarsi intorno al 24 per cento, e l'aliquota marginale media IRAP, nonché le ragioni poste alla base della scelta di tali parametri.

Rileva poi che l'articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025, concernente il trasferimento all'ACI della proprietà dei beni immobili nell'ambito della liquidazione della società *in house* ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili S.p.A. In particolare, viene chiarito che l'esenzione fiscale dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, prevista per tali atti di trasferimento immobiliare, si applica anche alle imposte dirette. La norma stabilisce, altresì, che non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di imposte o versamenti già effettuati in relazione alla medesima operazione. Al riguardo, pur essendo la disposizione formulata come norma di interpretazione autentica di una disciplina vigente e prevedendo espressamente il divieto di rimborso di imposte o versamenti già effettuati, considera necessario un chiarimento circa la sua portata. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se essa si limiti a confermare una neutralità fiscale già riconosciuta in sede applicativa o se, al contrario, l'esplicitazione dell'esenzione dal pagamento delle imposte dirette comporti il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, commi 1 e 4, rileva preliminarmente che la norma in esame, con riferimento alle fondazioni liriche-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dal 2026 al 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over*, che prevede la riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali calcolate sul personale a tempo indeterminato cessato l'anno precedente, individuata con riguardo ai medesimi enti dal comma 830 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. I relativi oneri sono indicati pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 18. Al riguardo, evidenzia che l'importo dei suddetti oneri è determinato dalla norma – e confermato dalla relazione tecnica – in termini analoghi a quanto previsto dai commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 25 del 2025 che, da ultimo, hanno differito l'applicazione della suddetta disciplina dal 2025 al 2026. Ciò stante, considerato che, come già rilevato a suo tempo con riguardo al decreto-legge da ultimo citato, in base a quanto desumibile dalla relazione tecnica relativa ai commi 830 e 834 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 non appaiono evidenti i termini di quantificazione del summenzionato importo, rileva l'opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione medesima.

Relativamente all'articolo 14, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, che regolamenta la rateizzazione dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Rileva altresì che agli oneri, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che, ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, sono stati usati i dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che fanno riferimento complessivamente a circa 65 mila piani di dif-

ferimento l'anno, precisandone l'importo medio, pari a 21 mila euro, la durata media complessiva, pari a 24 mesi, e la percentuale di revoca pari al 35 per cento. Con riferimento a quest'ultimo dato, essa afferma che una riduzione di quattro punti percentuali dell'interesse dovuto per i summenzionati debiti contributivi possa determinare un recupero di circa 1.700 piani che, non venendo revocati, permarrebbero nel regime di rateizzazione. La relazione tecnica riferisce, altresì, che il piano di rateizzazione agevolato di cui trattasi è applicabile esclusivamente alle nuove istanze e che, pertanto, i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati. Con riferimento alla platea delle posizioni debitorie che possono beneficiare della rideterminazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, posto che, tra i predetti enti, è ricompreso, oltre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ritiene necessario un chiarimento in merito all'effettiva inclusione, ai fini della quantificazione degli oneri, dei piani di differimento relativi a posizioni debitorie verso l'INAIL, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe invece considerare solo i piani relativi a posizioni verso l'INPS. Con riferimento alla decorrenza del piano di rateizzazione agevolata, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere possibili effetti, in relazione alle rate non ancora maturate, sui piani di differimento in essere, posto che la norma, dal suo tenore letterale, nello stabilire che la citata rideterminazione dell'interesse è disposta « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto », non sembrerebbe escludere esplicitamente effetti sui piani di differimento in essere, mentre per la relazione tecnica il piano di rateizzazione agevolato di cui trattasi è applicabile esclusivamente alle nuove istanze. Con riferimento al recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca, rileva che la relazione tecnica sembra considerare tale platea solo ai fini della quantificazione degli oneri complessivi relativi ai minori interessi applicati ai medesimi piani, senza tuttavia fornire alcun elemento di informazione in merito agli effetti in termini di maggiori o minori entrate contributive e fiscali ad essa ascrivibili. Fa riferimento, in particolare, agli effetti negativi derivanti dal venire meno, in ciascun anno, delle revoche che confluiscono nei piani di differimento, posto che in ciascun esercizio dovrebbero essere state incorporate nei tendenziali a legislazione vigente le previsioni di entrata relative a quei contributi che, in quanto non compresi nei piani di dilazione e dovendo essere pagati nell'anno, dovrebbero essere indicati in bilancio sulla base della prevista percentuale di effettivo incasso, solo parzialmente compensati dal corrispondente aumento della base imponibile in ragione delle minori deduzioni per spesa contributiva. Fa altresì riferimento agli effetti positivi derivanti dalle rate versate in ciascun anno dalla nuova platea dei 1.700 ulteriori aderenti ai piani di dilazione non considerati a legislazione vigente, solo in parte ridotti dalle minori entrate erariali dovute alla riduzione della base imponibile, in ragione dell'aumento dei contributi versati. Con riferimento agli oneri derivanti dai minori interessi incassati dallo Stato, segnala che non vengono specificati gli effetti fiscali che ne derivano in termini di all'ampliamento della base imponibile, ai fini IRES e IRPEF, e di conseguente aumento del relativo gettito, dovuto ai minori costi deducibili, fermo restando che tale ampliamento non si dovrebbe invece verificare ai fini IRAP, stante la non deducibilità degli oneri finanziari. Riguardo agli oneri quantificati dal testo, pur assumendo i soli dati e parametri forniti dalla relazione tecnica, ritiene che essi appaiono comunque lievemente sottostimati.

In merito all'articolo 14-*bis*, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, nell'ambito delle misure previste, dall'articolo 5-*bis*, del decreto-

legge n. 19 del 2026, per il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione diretta dei relativi tributi, nel quadro della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, riconosce un incremento della quota dei compensi correlato alla *performance*, in misura non superiore all'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo, al personale non dirigente delle strutture tributarie impiegato nelle operazioni di verifica, controllo e riscossione dei tributi e al personale a vario titolo coinvolto nelle attività istruttorie di recupero tributario. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'incremento della componente accessoria del trattamento del suddetto personale regionale possa essere contrattualmente modulato nei termini indicati dalla norma, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali interessati.

Segnala, quindi, che l'articolo 14-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027 la quantificazione degli oneri per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 102 del 2024, relativa al coordinamento nazionale del settore del florovivaismo. Osserva inoltre che le norme, novellando l'articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 102 del 2024, prevedono che gli oneri derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, trovino compensazione mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 199 del 2025. Rileva, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le modalità ivi previste. In proposito, considera opportuno che si chiarisca se, in vista della predisposizione dei decreti legislativi da adottare ai sensi della legge n. 102 del 2024, sia stata svolta da parte del Governo una ricognizione delle risorse necessarie all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera *c)* e risulti pertanto necessario l'ulteriore stanziamento delle risorse previste dalla presente disposizione rispetto a quelle già autorizzate a legislazione vigente. Ritiene inoltre opportuno acquisire un analogo chiarimento con riferimento alle risorse necessarie all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *f)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 2, al fine di valutare, sia se l'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi determini oneri, sia la congruità delle risorse previste dalla disposizione in esame per farvi fronte, anche con particolare riferimento all'articolazione temporale e alla natura delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in commento provvede a una complessiva riscrittura dell'articolo 4 della legge n. 102 del 2024, che reca le disposizioni finanziarie relative all'attuazione della delega conferita dal medesimo provvedimento in materia di florovivaismo. Rileva che il comma 1 del citato articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che il comma 2 del medesimo articolo prevede che, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti debbano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli specifici principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma

1, lettere *f)* e *i)*, della citata legge n. 102 del 2024 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. A fronte di tali disposizioni, evidenzia che il comma 1 della disposizione in commento incrementa di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 102 del 2024 mentre il successivo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche considerando quanto previsto dalla novella di cui al comma 2 dell'articolo in commento. Segnala che il comma 2 dell'articolo in esame novella, invece, il comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 102 del 2024 al fine di prevedere che, salva la conferma della possibilità che i futuri decreti delegati trovino compensazione al proprio interno, alla copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, della medesima legge si possa provvedere anche mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 199 del 2025, con la conseguenza che, solo in caso di insufficienza anche delle predette risorse, si applicherà il meccanismo di salvaguardia delineato dal richiamato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 che subordina l'emanazione dei decreti delegati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie stanziate ad opera di appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, osserva preliminarmente che il meccanismo di copertura previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 102 del 2024, come integrato dalla disposizione in esame, appare per molti versi analogo a quello adottato per l'attuazione di deleghe che si caratterizzano per la complessità della materia trattata. Con riferimento alla disposizione ora in esame ritiene, tuttavia, necessario che il Governo chiarisca se il riferimento all'utilizzo delle predette risorse, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, debba intendersi in termini sostanzialmente equivalenti a quelli di un'espressa autorizzazione di spesa immediatamente dispositiva e non solo eventualmente attivabile, con la conseguenza che, in caso affermativo, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i predetti importi dovranno considerarsi oggetto di prenotazione e come tali resi indisponibili nell'ambito dei relativi accantonamenti dei fondi speciali di competenza del suddetto Ministero. Segnala, peraltro, che, in tal caso, sarebbe stato preferibile configurare la novella legislativa nei termini di un intervento normativo recante un'apposita autorizzazione di spesa riferita all'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, e che la disposizione di copertura finanziaria avrebbe dovuto specificare se si intende imputare la riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fondo speciale di parte corrente o a quello di conto capitale. Dal punto di vista della capienza dei mezzi di copertura finanziari richiamati dalla disposizione in esame, fa in ogni caso presente che entrambi gli accantonamenti del fondo speciale di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tanto quello di parte corrente quanto quello di conto capitale, recano comunque le occorrenti disponibilità, anche considerando il ricorso all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del medesimo Ministero disposto dal comma 3 della disposizione in commento.

Relativamente all'articolo 15, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi massimi, nel limite di spesa di euro 180.000 annui. Le norme prevedono infine che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Segnala che la relazione tecnica assicura che agli oneri derivanti dalle disposizioni si provvede a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-*bis*, ossia un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017. In proposito, considera opportuno acquisire dal Governo elementi informativi idonei a quantificare gli oneri derivanti dagli incarichi di consulenza esterna, al fine di verificare la congruità del limite di spesa fissato in 180.000 euro annui. Ritiene altresì necessario acquisire ulteriori elementi informativi con riferimento all'incremento degli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio e di alloggio sostenute dal componente aggiuntivo del Comitato per la partecipazione alle riunioni. Ciò al fine di assicurare che le disposizioni in esame possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attualmente iscritte sul capitolo 1407 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca nel vigente bilancio triennale 2026-2028 una dotazione di circa 860 mila euro per ciascun anno del triennio, che risulta sensibilmente ridotta rispetto all'originaria autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016. Rammenta che, con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, che inserisce il comma 10-*ter* al medesimo articolo 24-*bis*, viene infine previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il summenzionato Comitato, sottoscriva appositi accordi con Banca d'Italia, CONSOB, COVIP, IVASS e le principali associazioni a tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa effettivamente svolgere le attività ad esso affidate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria dinanzi indicata.

Riguardo all'articolo 15-*ter*, osserva che la norma in esame, introdotta dal Senato, chiarisce quale sia la definizione di personale della scuola ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, comprendendovi il personale docente, ivi incluso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, i dirigenti scolastici e il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. Evidenzia che, in base a quanto affermato nella relazione tecnica riferita all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2025, il limite di spesa entro il quale deve essere garantito il servizio di copertura assicurativa integrativa, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, è stato quantificato sulla base di una platea di beneficiari che include esclusivamente docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto annuale, per un totale complessivo di 1.253.000 beneficiari, ipotizzando un costo medio annuo *pro capite* del servizio di 64 euro. In proposito, ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare

che il citato servizio di copertura assicurativa possa essere garantito nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, come incrementata dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2025, anche alla luce della nuova definizione della platea dei beneficiari, comprensiva anche dei dirigenti scolastici e del personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riguardo all'articolo 16, rileva che la norma in esame autorizza la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il recepimento della predetta direttiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, legge di delegazione europea 2024. Segnala che la relazione tecnica afferma che il fabbisogno di 1,6 milioni di euro è calcolato sulla base del costo unitario della Carta, pari a 7,38 euro, e della stima media delle emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti. Al riguardo osserva che, in base a quanto affermato nella relazione tecnica alla legge n. 91 del 2025, il numero annuo dei richiedenti la Carta era stato stimato in 685.000 unità a partire dal 2026, per un onere complessivo annuo di 5,06 milioni di euro, mentre le risorse stanziate dalle disposizioni in esame consentirebbero l'erogazione di circa 216.802 carte, ossia 1,6 milioni di euro/7,38 euro, nei sette mesi da giugno a dicembre 2026, che corrispondono a una platea annualizzata di circa 371.660 carte. Ciò stante, ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati sui volumi produttivi menzionati dalla relazione tecnica, sulla base dei quali è stato calcolato l'onere, al fine di confermare la prudenzialità della stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 18, che reca le disposizioni finanziarie, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri indicati all'alinea del comma 2 e la somma degli importi indicati dalle norme di copertura di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a)*, nel rilevare che gli importi indicati nella disposizione corrispondono a quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-*bis*, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1 e 8-*bis* del provvedimento in esame, rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria rispetto alle predette disposizioni.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b)*, ricorda che il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato ad incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione. In proposito nel rilevare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7570 del Ministero dell'economia e delle finanze e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione contenuta nel testo iniziale del decreto in esame, pari a 537 milioni di euro, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle predette risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria non derivi pregiudizio alla realizzazione di impegni già as-

sunti, tenuto conto che la disposizione in esame, come modificata nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica, utilizza l'intera dotazione del Fondo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-bis)*, fa presente che il comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, destinato al riconoscimento di un contributo in conto capitale in favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 3 giugno 2025.

In proposito, giacché la disposizione in esame determina il completo esaurimento delle risorse a suo tempo stanziate per le predette finalità, iscritte sul capitolo 7473 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ritiene necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo volti a suffragare la possibilità di procedere al totale azzeramento dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione senza che da ciò derivi pregiudizio al soddisfacimento di impegni eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse.

Segnala che la modalità di copertura finanziaria di cui alla successiva lettera *b-ter)* fa anch'essa riferimento alle risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge n. 207 del 2024 richiamata nella precedente lettera *b-bis)*, prevedendo, nel caso di specie, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi della citata disposizione normativa. Al riguardo, osserva che, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7473 risultano accertati residui per un ammontare pari a 60 milioni di euro, equivalenti alla dotazione complessivamente prevista per l'anno 2025, che pertanto non sembrerebbe essere stata oggetto di utilizzo, e che gli stessi sono qualificati come residui di stanziamento, corrispondenti a stanziamenti rispetto ai quali non è stato assunto alcun impegno. Ciò posto, rinvia a quanto osservato con riferimento alla lettera *b-bis)*.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quater)*, fa presente che il richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, prevede che le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni. Tuttavia, tenuto conto al riguardo dell'assenza nella relazione tecnica di elementi informativi sul piano quantitativo, ritiene opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 30 marzo 2026, ai pertinenti programmi di spesa, anche tenuto conto dell'analogo utilizzo di tali risorse di recente disposto per lo stesso anno 2026, in misura pari a 180 milioni di euro, per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 25 del 2026 e a 146,5 milioni di euro per effetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2026. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quinquies)*, rammenta preliminarmente che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in attuazione della normativa europea volta alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, disciplina la messa all'asta delle quote di emissione di CO_2 che

non siano oggetto di assegnazione gratuita ovvero che non siano immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato ovvero, ancora, che siano cancellate ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020. In particolare, il citato articolo 23 prevede che i proventi derivanti dalle suddette aste siano versati al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. su un conto corrente dedicato e da quest'ultimo trasferiti, comprensivi degli interessi nel frattempo maturati, su apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, per essere successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai pertinenti capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati. Ricorda che il richiamato articolo 23 prevede altresì che, sulla base di appositi decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste e previa verifica dei proventi dalle stesse derivanti, il 50 per cento di questi ultimi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50 per cento delle risorse sia invece ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per una quota pari al 70 per cento, e i Ministeri delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, per una quota pari al 15 per cento ciascuno, per essere destinato a una serie di attività elencate al comma 7, lettere da *a)* a *r-ter)*, del medesimo articolo 23, volte, in particolare, a promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e a sviluppare l'utilizzo delle energie rinnovabili. Ciò posto, rileva che l'utilizzo previsto dalla disposizione di copertura in esame grava sulla quota delle risorse di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 47 del 2020, da assegnare tra i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, senza dunque incidere sulla quota destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 23, commi 6 e 8, e da altre disposizioni vigenti. In tale quadro, osserva che la norma in commento, prevedendo che le risorse di cui trattasi restino definitivamente acquisite all'erario, si traduce, sostanzialmente, nella mancata riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette aste. Tanto premesso, considerato che, dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, risulta che gli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno nel triennio 2026-2028 sono inferiori agli effetti complessivi in termini di saldo netto da finanziare nell'anno 2026, ritiene utile acquisire indicazioni in ordine all'articolazione di tali effetti anche negli anni successivi al 2028.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-sexies)*, fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2026 pari a 61,5 milioni di euro. In tale quadro, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame, considera comunque utile acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-septies)*, nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies)* in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO_2, ritiene necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa i capitoli di bilancio degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti nei quali risultano iscritte le risorse utilizzate, anche considerando che la

disposizione fa riferimento al comma 7 dell'articolo 23 nel suo complesso, senza specificare ulteriormente le singole finalità elencate alle lettere da *a)* a *r-ter)* del medesimo comma 7. Rileva, inoltre, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale pluriennale, anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Al riguardo, osserva che in occasione dell'utilizzo delle medesime risorse per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *f)* del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano stati computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato. Da ultimo, segnala l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine all'articolazione degli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno anche negli anni successivi al 2028.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-octies)*, rappresenta che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Ciò posto, segnala che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica oggetto di utilizzo è iscritto sul capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026. Rappresenta peraltro che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una variazione di competenza, per l'anno in corso, pari a 50 milioni di euro, che determina uno stanziamento definitivo di competenza pari a 56,3 milioni di euro. In proposito, nel rammentare che una quota pari a 55 milioni di euro del predetto importo è stata di recente utilizzata per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge n. 21 del 2026, a fronte degli oneri connessi a misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie, osserva che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura ora in esame. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame determina l'integrale utilizzo delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7660, ritiene comunque utile che il Governo confermi che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di impegni già assunti. Rileva, infine, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale di tre anni mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Al riguardo, osserva che in occasione dell'utilizzo del medesimo Fondo per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano state computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-novies)*, evidenzia che l'articolo 15, comma 1, del

decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO_2 di cui al sopracitato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia prevedendo che la predetta quota sia definita annualmente con il decreto interministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo 23, che provvede alla ripartizione dei predetti proventi.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica riferita allo schema del decreto legislativo n. 199 del 2021 chiarisce che, al fine di consentire l'utilizzo dei proventi delle aste nei termini stabiliti dalla normativa in esame, i suddetti proventi sono versati ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dall'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Sul punto, rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito l'apposito capitolo 7664, che nell'ambito delle previsioni iniziali di bilancio per il triennio 2026-2028 non reca alcuno stanziamento, mentre, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla data del 14 maggio 2026 risulta, per effetto di variazioni definitive di competenza, un accantonamento pari a 67.398.600 euro per l'anno corrente. Rileva, peraltro, che l'ammontare oggetto di accantonamento corrisponde in misura esatta alla somma delle risorse utilizzate, per l'anno 2026, a valere sulla medesima voce di copertura, ai sensi della disposizione in esame nonché dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 21 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2026, che ha disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 67 milioni di euro per la predetta annualità. Allo stato, pertanto, sul predetto capitolo non risulta alcuna disponibilità di competenza. Al riguardo, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'impiego delle risorse in parola non sia suscettibile di pregiudicare impegni a valere sulle somme iscritte in bilancio e che il loro utilizzo risulti coerente con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica, considerando che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale di due anni mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Ciò posto, osserva che in occasione dell'utilizzo del medesimo Fondo per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano state computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-decies)*, fa presente che l'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102 del 2014 ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 15 milioni di euro per l'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, e, contestualmente, ha disposto che il medesimo stanziamento possa essere integrato fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel sopracitato fondo di garanzia previa deter-

minazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera *a)* del predetto comma, nonché fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 destinata ai progetti energetico ambientali, nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della lettera *b)* del comma medesimo. Ciò posto, fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risulta iscritto il capitolo di spesa n. 7660, denominato « Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica », nel cui ambito è a sua volta istituito il piano gestionale n. 2, denominato « Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale », destinato all'attuazione del sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014. Al riguardo, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, nonché indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-undecies)*, segnala che il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 dispone che alle attività previste dai commi 5, 6 e 10-*ter* del medesimo articolo in materia di diagnosi energetiche si provvede, nei limiti di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies)* in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO_2, fa presente che nell'ambito del sopracitato capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica è istituito il piano gestionale n. 6, denominato « Somme destinate alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione dell'energia ». In proposito, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza intervenute sul medesimo, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Ciò premesso, evidenzia che la disposizione in commento dispone l'integrale utilizzo, per l'anno 2026, della somma individuata ai sensi del sopracitato articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di dare attuazione alle attività in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia di cui ai commi 5, 6 e 10-*ter* del medesimo articolo. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo, nonché rassicurazioni in ordine alla possibilità di operare la prevista riduzione senza pregiu-

dicare impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-duodecies)*, segnala che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014 disciplina il programma nazionale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia disponendo, al comma 4, che all'attuazione del programma stesso si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies)* in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO_2, fa presente che nell'ambito del sopracitato capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica è istituito il piano gestionale n. 3, denominato « Somme destinate al programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia ». Al riguardo, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza intervenute sul medesimo, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Ciò premesso, evidenzia che la disposizione in commento dispone l'integrale utilizzo, per l'anno 2026, della somma individuata ai sensi del sopracitato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di dare attuazione al programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia di cui al medesimo articolo. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo, nonché rassicurazioni in ordine alla possibilità di operare la prevista riduzione senza pregiudicare impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-terdecies)*, segnala che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione relative al trasporto aereo e la loro successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per destinarli a molteplici iniziative, individuate dalle lettere da *a)* ad *l)*, del medesimo comma 2, connesse al contrasto ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni nonché per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS e i costi di funzionamento del Comitato ETS e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo. Ciò posto, al fine di consentire una verifica in merito alla disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura, ritiene necessario che il Governo fornisca una puntuale indicazione dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica concretamente incisi dalla disposizione in esame.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quaterdecies)*, fa presente che l'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2024 dispone l'obbligo per le amministrazioni individuate nella delibera di approvazione

del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria di adottare le relative misure, anche di carattere finanziario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato al fine di assicurare la corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito ai superamenti dei predetti valori limite. Ciò posto, nel rilevare che il suddetto Piano, nel definire le diverse azioni da attuare da parte delle amministrazioni interessate, individua le rispettive fonti di finanziamento, ritiene necessario acquisire una puntuale indicazione da parte del Governo in merito alla effettiva allocazione delle risorse utilizzate dalla disposizione in esame, anche in considerazione del fatto che il citato articolo 14, comma 8, non prevede uno specifico stanziamento di risorse, nonché una conferma in merito al fatto che tale utilizzo non pregiudichi impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quinquiesdecies)*, evidenzia, preliminarmente, che la disposizione in commento, prevede l'utilizzo di risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi di due distinte disposizioni. Con riferimento all'utilizzo delle ricorse iscritte ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, rimanda a quanto già osservato in relazione alla lettera *b-septies*), confermando la necessità che sia fornita una puntuale indicazione circa i capitoli effettivamente incisi dalle riduzioni disposte ai sensi della presente disposizione. In merito all'utilizzo delle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102 del 2014, fermo restando quanto già osservato con riferimento alla lettera *b-decies*), evidenzia che il sopracitato capitolo 7660, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, per l'anno in corso, sulla base delle risultanze della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, residui di stanziamento, corrispondenti a risorse di conto capitale non ancora impegnate, per un importo di 39.350.693,46 euro. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, nonché una conferma in merito al fatto che l'utilizzo previsto non pregiudichi impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-sexiesdecies)*, fa presente che la disposizione in esame prevede l'utilizzo, in misura pari a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, che, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, determina effetti di importo pari alla riduzione prevista esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare. In proposito, evidenzia, preliminarmente, che, a fronte di una riduzione di risorse per un valore complessivo pari a 772 milioni di euro negli anni dal 2027 al 2031, il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo in esame dispone un incremento, della stessa autorizzazione di spesa nell'anno 2026, in misura pari a 773 milioni di euro, determinando, di fatto, una sostanziale rimodulazione di risorse tra periodi temporali differenti. In proposito, rammenta che il richiamato articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del citato Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il predetto capitolo 3035 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione pari a euro 8.081.738.000 per l'anno 2026, euro 1.500.000.000 per l'anno 2027 ed euro 2.100.000.000 per l'anno 2028. Tanto pre-

messo, ritiene necessario che il Governo confermi che il fondo presenti le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate.

Infine, rileva che l'articolo 18-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, prevedendo che la prima quota, pari al 50 per cento, delle risorse statali già stanziate quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario della suddetta regione al 31 dicembre 2023 sia erogata in due fasi: la prima erogazione, pari al 20 per cento, a seguito dell'adozione del Programma operativo; la seconda erogazione, pari al restante 30 per cento, a seguito della valutazione positiva del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. Segnala che le norme prevedono, inoltre, il differimento dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 del termine per il completamento della copertura del disavanzo sanitario residuo relativo al 31 dicembre 2023. In proposito, ritiene opportuno acquisire informazioni da parte del Governo sugli eventuali effetti derivanti dalle disposizioni in esame sui tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere che possa determinarsi un peggioramento di questi ultimi in conseguenza della potenziale accelerazione delle dinamiche di spesa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa per le vie brevi alla Commissione *(vedi allegato)*.

Anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, osserva, in primo luogo, che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati, in quanto rende possibile considerare come base imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni di permuta superiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, mentre le modifiche introdotte al comma 2 del medesimo articolo non incidono sulla quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione.

Fa presente, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che modificano la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini della verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di eventuali inadempimenti di obblighi di versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento, prima di procedere al pagamento di somme dovute nei confronti di professionisti, ripristinano sostanzialmente la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, destinate a entrare in vigore a partire dal 15 giugno 2026, alle quali erano ascritti potenziali effetti finanziari positivi, che non erano tuttavia stati prudenzialmente considerati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo, di cui all'articolo 3, segnala che questa è stata effettuata secondo criteri di assoluta prudenzialità, in considerazione della sporadicità delle operazioni interessate dalla disposizione, tenuto conto che nei saldi di finanza pubblica non sono scontati effetti di gettito in relazione alla tassazione dell'avviamento negativo, in quanto nelle annualità più recenti non si sono verificati i presupposti per l'applicazione di tale tassazione;

Con riferimento, invece, alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, che prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su proventi finanziari derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, segnala che questa è stata effettuata sulla base dell'analisi dei bilanci relativi all'anno d'imposta 2024 del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che in-

cludono la quasi totalità dei proventi finanziari sottoposti all'imposta sostitutiva in esame, considerando la quota delle rendite alle quali si applicano l'aliquota ordinaria del 26 per cento e l'aliquota agevolata del 12,5 per cento e raddoppiando prudenzialmente l'importo delle imposte sostitutive versate.

Rileva che gli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6, che sono volti a escludere nuovamente dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi all'anno 2025 considerando il riconoscimento di commissioni da parte dei vettori aerei pari a circa 14 milioni di euro annui e di commissioni riferibili a ferrovie e traghetti pari a circa 25 milioni di euro annui, che determinerebbe un effetto di cassa riferito all'applicazione della ritenuta di acconto nell'anno 2026 pari a 4,5 milioni di euro, calcolando l'applicazione di una base ordinaria del 50 per cento e un'incidenza effettiva dell'11,5 per cento, incrementato prudenzialmente a 7,8 milioni di euro per tenere conto di possibili condotte infedeli, mentre a regime l'effetto in termini di minori entrate si attesterebbe a 3,3 milioni di euro annui;

Fa presente, poi, che gli effetti finanziari della novella di cui all'articolo 7, comma 1, che modifica l'agevolazione relativa al cosiddetto iperammortamento, al fine di incentivare anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono stati stimati considerando le aliquote effettive applicate a ciascuna impresa, calcolate come rapporto tra l'IRPEF e l'IRAP dovute e il reddito imponibile desunti dalle dichiarazioni dei redditi, che determinano un'aliquota media applicata pari al 16 per cento.

Chiarisce che gli importi medi degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 7 ammontano a 253.587 euro per la fascia di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, a 4.565.404 euro per la fascia di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e a 15.306.080 euro per la fascia di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Evidenzia che le novelle di cui all'articolo 7-*bis*, in materia di concordato preventivo biennale, si applicheranno ad accordi che verranno raggiunti dall'anno 2026 e non sono suscettibili di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il maggior gettito derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, essendo legato agli accordi raggiunti annualmente, non è scontato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Segnala, ancora, che gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, sono riconducibili a maggiori spese di conto capitale, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8, comma 1-*bis*, assicura che quest'ultima è volta a precisare che gli interventi di decarbonizzazione nel settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera *r-ter)*, del decreto legislativo n. 47 del 2020, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita ad individuare gli interventi che possono beneficiare dei finanziamenti a valere sui predetti proventi.

Conferma che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potranno provvedere alle attività connesse alla progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere necessarie al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, di cui all'articolo 8, commi 4-*ter* e 4-*quater*, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 4-*ter*, che, oltre al costo dei lavori, comprende anche le spese relative al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva.

Fa presente che le risorse di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, commi 4-*quinquies* e 4-*octies*, del decreto in esame sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica l'attuazione di impegni già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce che le esenzioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 4-*novies* e 4-*decies*, in relazione allo svolgimento dell'*America's Cup*, configurano una rinuncia a maggior gettito, in quanto si tratta di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del predetto trofeo e che, pertanto, non sono considerate nell'ambito delle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 8-*bis*, segnala che sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 8-*bis*.

Evidenzia che, al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria.

Osserva che, ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto.

Per quanto attiene alle previsioni dell'articolo 8-*bis*.1, ai sensi delle quali il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato a trasmettere una relazione scritta in specifiche fattispecie di tendenze incrementali dei prezzi dei carburanti, chiarisce che queste rappresentano una specificazione dei compiti già attribuiti a legislazione vigente al medesimo Garante, che potrà, pertanto, provvedervi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le erogazioni relative a cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, previste dall'articolo 8-*quater*, commi 1 e 3, saranno effettuate entro il limite massimo complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

Sottolinea che le stime secondo cui il medesimo articolo 8-*quater* non determina effetti negativi per la finanza pubblica hanno carattere prudenziale, in quanto gli oneri derivanti dall'incremento della componente di finanziamenti a fondo perduto trovano integrale compensazione nella riduzione della domanda ordinaria e nell'effetto di sostituzione di tale componente rispetto agli strumenti ordinari, posto che talune imprese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, decideranno di avvalersi delle disposizioni introdotte dal citato articolo 8-*quater*.

Conferma che i dati considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, in materia di esenzione dalle ritenute alla fonte dei premi di valore inferiore a 300 euro erogati agli atleti dilettanti, sono tuttora pienamente utilizzabili.

Fa presente, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 10-*quinquies*, che prevedono l'estensione della disciplina concernente la definizione agevolata dei carichi fiscali di

cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali, conferiscono una facoltà agli enti territoriali interessati, che potranno avvalersene esclusivamente nell'ambito dei complessivi limiti connessi all'equilibrio dei rispettivi bilanci.

Assicura che gli effetti finanziari negativi ascritti all'articolo 11, che ripristina la disciplina in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, corrispondono puntualmente agli effetti di segno positivo ascritti alle disposizioni introdotte dalla medesima legge di bilancio.

Chiarisce che gli effetti in termini di minori entrate IRES, IRPEF e IRAP derivanti dall'incremento della misura dell'imposta di bollo sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio, disposto dall'articolo 12, sono stati stimati applicando un'aliquota marginale media IRPEF che si assesta al 24 per cento e un'aliquota IRAP del 4 per cento, in linea con le aliquote medie effettive.

Evidenzia che la norma di interpretazione autentica relativa alle esenzioni fiscali applicabili al trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla società ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili all'ACI, di cui all'articolo 12-*bis*, non determina effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, confermando la neutralità fiscale delle operazioni già riconosciuta in sede applicativa;

Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 1, che posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over* alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, fa presente che questi sono stati quantificati in termini corrispondenti alla quantificazione a suo tempo effettuata con riferimento all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*, del decreto-legge n. 25 del 2025.

Per quanto attiene, invece, agli oneri indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che riducono da sei a due punti percentuali la maggiorazione da applicare in caso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, rileva che questi sono riferiti al complesso delle gestioni previdenziali, essendo l'incidenza su posizioni creditorie dell'INAIL di portata marginale.

Evidenzia, peraltro, che la predetta riduzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non determina effetti sui piani di differimento già approvati, mentre gli ulteriori effetti derivanti dal recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca non incidono sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le revoche considerate sono riconducibili a piani di dilazione considerati non recuperabili a legislazione vigente.

Fa presente, poi, che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 14, è stato ricostruito, per ognuna delle generazioni future interessate, un piano di ammortamento a capitalizzazione composta con un'unica rata annuale, ipotizzando che la rateazione inizi sempre dalla metà dell'anno.

In relazione, poi, all'applicazione dei minori tassi previsti dal medesimo comma 1 dell'articolo 14, chiarisce che la predetta applicazione determina a regime un onere lordo pari a circa 54 milioni di euro, cui si contrappongono effetti riduttivi, stimati in circa 38 milioni, riconducibili ai piani di ammortamento delle revoche non recuperabili.

Sottolinea che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14-*bis*, che consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere un incremento della quota dei compensi del personale non dirigenziale coinvolto nelle attività di verifica, controllo, riscossione e recupero dei tributi gestiti dalle regioni e

dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, si provvederà in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle risorse stanziate nel Fondo risorse decentrate, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Rileva che le disposizioni dell'articolo 14-*ter*, comma 1, che prevedono un incremento delle risorse destinate all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 102 del 2024, finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico, si rendono necessarie per tenere conto degli aggiornamenti *medio tempore* intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale.

Con riferimento alle risorse preordinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, della citata legge n. 102 del 2024, rappresenta che queste sono state quantificate sulla base di una preliminare istruttoria relativa ai predetti oneri, fermo restando che, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o nell'ambito delle predette risorse, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie;

Rileva, quindi, che le predette risorse, finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, della citata legge n. 102 del 2024, non sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa e, pertanto, non sono oggetto di prenotazione, ma costituiscono una preliminare indicazione relativa alla fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, individuata negli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei limiti complessivi indicati dalla disposizione.

Conferma, inoltre, che agli eventuali maggiori oneri connessi ai rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in ragione dell'incremento di una unità dei componenti del medesimo Comitato, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, si provvederà nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016.

Fa presente, altresì, che agli oneri derivanti dai compensi per i consulenti e gli esperti di cui potrà avvalersi il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, si dovrà provvedere entro il limite massimo di 180.000 euro annui stabilito dalla medesima novella, che prevede il riconoscimento di un compenso massimo annuo pari a 30.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Assicura, poi, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività promozionali in materia di educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-ter)*, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ad attività di promozione e di comunicazione istituzionale;

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 15-*ter*, in materia di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola, segnala che questa non incide sulla quantificazione degli oneri già effettuata a legislazione vigente, sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa.

Per quanto concerne le somme destinate dall'articolo 16 ad assicurare la con-

tinuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026 rileva che queste costituiscono un limite massimo di spesa, il cui ammontare è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno per il periodo tra luglio e dicembre dell'anno in corso, calcolato sulla base del numero delle carte emesse nel periodo precedente.

Conferma che le risorse di cui alle lettere *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)*, *b-sexies)*, *b-octies)*, *b-novies)*, *b-undecies)*, *b-duodecies)*, *b-quaterdecies)*, *b-quinquiesdecies)* del comma 2 dell'articolo 18, utilizzate per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri indicati dall'alinea dello stesso comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di impegni assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala che il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica dei mezzi di copertura di cui alle lettere *b-quinquies)*, *b-septies)*, *b-octies)* e *b-novies)* del predetto comma 2 dell'articolo 18, come emergente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risulta coerente con i profili di spesa scontati nei tendenziali di finanza pubblica, anche con riferimento ad annualità successive al 2028.

Conferma, infine, che le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, che modificano la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, non incidono sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2935, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati, in quanto rende possibile considerare come base imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni di permuta superiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, mentre le modifiche introdotte al comma 2 del medesimo articolo non incidono sulla quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione;

le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che modificano la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini della verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di eventuali inadempimenti di obblighi di versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento, prima di procedere al pagamento di somme dovute nei confronti di professionisti, ripristinano sostanzialmente la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, destinate a entrare in vigore a partire dal 15 giugno 2026, alle quali erano ascritti potenziali effetti finanziari positivi, che non erano tuttavia stati prudenzialmente considerati nei saldi di finanza pubblica;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo, di cui all'articolo 3, è stata effettuata secondo criteri di assoluta prudenzialità, in considerazione della sporadicità delle operazioni interessate dalla disposizione, tenuto conto che nei saldi di finanza pubblica non sono scontati effetti di gettito in relazione alla tassazione dell'avviamento negativo, in quanto nelle annualità più recenti non si sono verificati i presupposti per l'applicazione di tale tassazione;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, che prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su proventi finanziari derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, è stata effettuata sulla base dell'analisi dei bilanci relativi all'anno d'imposta 2024 del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che includono la quasi totalità dei proventi finanziari sottoposti all'imposta sostitutiva in esame, considerando la quota delle rendite alle quali si applicano l'aliquota ordinaria del 26 per cento e l'aliquota agevolata del 12,5 per cento e raddoppiando prudenzialmente l'importo delle imposte sostitutive versate;

gli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6, che sono volti a escludere nuovamente dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi all'anno 2025 considerando il riconoscimento di commissioni da parte dei vettori aerei pari a circa 14 milioni di euro annui e di commissioni riferibili a ferrovie e traghetti pari a circa 25 milioni di euro annui, che determinerebbe un effetto di cassa riferito all'applicazione della ritenuta di acconto nell'anno 2026 pari a 4,5 milioni di euro, calcolando l'applicazione di una base ordinaria del 50 per cento e un'incidenza effettiva dell'11,5 per cento, incrementato prudenzialmente a 7,8 milioni di euro per tenere conto di possibili condotte infedeli, mentre a regime l'effetto in termini di minori entrate si attesterebbe a 3,3 milioni di euro annui;

gli effetti finanziari della novella di cui all'articolo 7, comma 1, che modifica l'agevolazione relativa al cosiddetto iperammortamento, al fine di incentivare anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono stati stimati considerando le aliquote effettive applicate a ciascuna impresa, calcolate come rapporto tra l'IRPEF e l'IRAP dovute e il reddito imponibile desunti dalle dichiarazioni dei redditi, che determinano un'aliquota media applicata pari al 16 per cento;

gli importi medi degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 7 ammontano a 253.587 euro per la fascia di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, a 4.565.404 euro per la fascia di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e a 15.306.080 euro per la fascia di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

le novelle di cui all'articolo 7-*bis*, in materia di concordato preventivo biennale, si applicheranno ad accordi che verranno raggiunti dall'anno 2026 e non sono suscettibili di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il maggior gettito derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, essendo legato agli accordi raggiunti annualmente, non è scontato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, sono riconducibili a maggiori spese di conto capitale, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica aggiornata;

la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8, comma 1-*bis*, è volta a precisare che gli interventi di decarbonizzazione nel settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera *r-ter)*, del decreto legislativo n. 47 del 2020, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita ad individuare gli interventi che possono beneficiare dei finanziamenti a valere sui predetti proventi;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potranno provvedere alle attività connesse alla progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere necessarie al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, di cui all'articolo 8, commi 4-*ter* e 4-*quater*, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 4-*ter,* che, oltre al costo dei lavori, comprende anche le spese relative al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva;

le risorse di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, commi 4-*quinquies* e 4-*octies*, del decreto in esame sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica l'attuazione di impegni già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le esenzioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 4-*novies* e 4-*decies*, in relazione allo svolgimento dell'*America's Cup*, configurano una rinuncia a maggior gettito, in quanto si tratta di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del predetto trofeo e che, pertanto, non sono considerate nell'ambito delle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 8-*bis*, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 8-*bis*;

al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria;

ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto;

le previsioni dell'articolo 8-*bis*.1, ai sensi delle quali il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato a trasmettere una relazione scritta in specifiche fattispecie di tendenze incrementali dei prezzi dei carburanti, rappresentano una specificazione dei compiti già attribuiti a legislazione vigente al medesimo Garante, che potrà, pertanto, provvedervi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le erogazioni relative a cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, previste dall'articolo 8-*quater*, commi 1 e 3, saranno effettuate entro il limite massimo complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027;

le stime secondo cui il medesimo articolo 8-*quater* non determina effetti negativi per la finanza pubblica hanno carattere prudenziale, in quanto gli oneri derivanti dall'incremento della componente di finanziamenti a fondo perduto trovano integrale compensazione nella riduzione della domanda ordinaria e nell'effetto di sostituzione di tale componente rispetto agli strumenti ordinari, posto che talune im-

prese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, decideranno di avvalersi delle disposizioni introdotte dal citato articolo 8-*quater*;

i dati considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, in materia di esenzione dalle ritenute alla fonte dei premi di valore inferiore a 300 euro erogati agli atleti dilettanti, sono tuttora pienamente utilizzabili;

le disposizioni dell'articolo 10-*quinquies*, che prevedono l'estensione della disciplina concernente la definizione agevolata dei carichi fiscali di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali, conferiscono una facoltà agli enti territoriali interessati, che potranno avvalersene esclusivamente nell'ambito dei complessivi limiti connessi all'equilibrio dei rispettivi bilanci;

gli effetti finanziari negativi ascritti all'articolo 11, che ripristina la disciplina in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, corrispondono puntualmente agli effetti di segno positivo ascritti alle disposizioni introdotte dalla medesima legge di bilancio;

gli effetti in termini di minori entrate IRES, IRPEF e IRAP derivanti dall'incremento della misura dell'imposta di bollo sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio, disposto dall'articolo 12, sono stati stimati applicando un'aliquota marginale media IRPEF che si assesta al 24 per cento e un'aliquota IRAP del 4 per cento, in linea con le aliquote medie effettive;

la norma di interpretazione autentica relativa alle esenzioni fiscali applicabili al trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla società ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili all'ACI, di cui all'articolo 12-*bis*, non determina effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, confermando la neutralità fiscale delle operazioni già riconosciuta in sede applicativa;

gli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 1, che posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over* alle fondazioni liricosinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, sono stati quantificati in termini corrispondenti alla quantificazione a suo tempo effettuata con riferimento all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*, del decreto-legge n. 25 del 2025;

gli oneri indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che riducono da sei a due punti percentuali la maggiorazione da applicare in caso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, sono riferiti al complesso delle gestioni previdenziali, essendo l'incidenza su posizioni creditorie dell'INAIL di portata marginale;

la predetta riduzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non determina effetti sui piani di differimento già approvati, mentre gli ulteriori effetti derivanti dal recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca non incidono sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le revoche considerate sono riconducibili a piani di dilazione considerati non recuperabili a legislazione vigente;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo

14, è stato ricostruito, per ognuna delle generazioni future interessate, un piano di ammortamento a capitalizzazione composta con un'unica rata annuale, ipotizzando che la rateazione inizi sempre dalla metà dell'anno;

l'applicazione dei minori tassi previsti dal medesimo comma 1 dell'articolo 14 determina a regime un onere lordo pari a circa 54 milioni di euro, cui si contrappongono effetti riduttivi, stimati in circa 38 milioni, riconducibili ai piani di ammortamento delle revoche non recuperabili;

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14-*bis*, che consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere un incremento della quota dei compensi del personale non dirigenziale coinvolto nelle attività di verifica, controllo, riscossione e recupero dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, si provvederà in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle risorse stanziate nel Fondo risorse decentrate, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti interessati;

le disposizioni dell'articolo 14-*ter*, comma 1, che prevedono un incremento delle risorse destinate all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 102 del 2024, finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico, si rendono necessarie per tenere conto degli aggiornamenti *medio tempore* intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale;

le risorse preordinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, della citata legge n. 102 del 2024, sono state quantificate sulla base di una preliminare istruttoria relativa ai predetti oneri, fermo restando che, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o nell'ambito delle predette risorse, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie;

le predette risorse, finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, della citata legge n. 102 del 2024, non sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa e, pertanto, non sono oggetto di prenotazione, ma costituiscono una preliminare indicazione relativa alla fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, individuata negli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei limiti complessivi indicati dalla disposizione;

agli eventuali maggiori oneri connessi ai rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in ragione dell'incremento di una unità dei componenti del medesimo Comitato, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, si provvederà nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016;

agli oneri derivanti dai compensi per i consulenti e gli esperti di cui potrà avvalersi il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, si dovrà provvedere entro il limite massimo di 180.000 euro annui stabilito dalla medesima novella, che prevede il ricono-

scimento di un compenso massimo annuo pari a 30.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività promozionali in materia di educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-ter)*, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ad attività di promozione e di comunicazione istituzionale;

la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 15-*ter*, in materia di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola, non incide sulla quantificazione degli oneri già effettuata a legislazione vigente, sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa;

le somme destinate dall'articolo 16 ad assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026 costituiscono un limite massimo di spesa, il cui ammontare è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno per il periodo tra luglio e dicembre dell'anno in corso, calcolato sulla base del numero delle carte emesse nel periodo precedente;

le risorse di cui alle lettere *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)*, *b-sexies)*, *b-octies)*, *b-novies)*, *b-undecies)*, *b-duodecies)*, *b-quaterdecies)*, *b-quinquiesdecies)* del comma 2 dell'articolo 18, utilizzate per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri indicati dall'alinea dello stesso comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di impegni assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica dei mezzi di copertura di cui alle lettere *b-quinquies)*, *b-septies)*, *b-octies)* e *b-novies)* del predetto comma 2 dell'articolo 18, come emergente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risulta coerente con i profili di spesa scontati nei tendenziali di finanza pubblica, anche con riferimento ad annualità successive al 2028;

le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, che modificano la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, non incidono sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata della relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 678 del 12 maggio 2026, a pagina 70, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: « Silvio LAI » aggiungere le seguenti: « (PD-IDP) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 679 del 13 maggio 2026, a pagina 112, prima colonna, dopo la ventiquattresima riga, aggiungere il seguente periodo « La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento. ».

ALLEGATO

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1
(Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento)

La disposizione, al **comma 1**, interviene sull'articolo 13, comma 2, lettera d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ridefinendo i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto. In particolare, la disposizione individua quale criterio generale di determinazione della base imponibile il valore monetario dei beni e servizi come determinato contrattualmente ed introduce un limite minimo, stabilendo che tale valore non può essere inferiore all'ammontare dei costi riferibili alle operazioni. **Rispetto alla disciplina precedentemente introdotta dall'articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, quindi, la disposizione individua la base imponibile delle operazioni permutative nel valore monetario dei beni e dei servizi che costituiscono oggetto di tali operazioni, come riportato nel contratto, e non nei soli costi riferibili alle predette operazioni, che costituiscono solo il limite minimo della surrichiamata base imponibile.**
Al comma 2 viene regolata la decorrenza della nuova modalità di determinazione della base imponibile introdotta dal comma 1, precisando che la stessa si applica alle operazioni permutative riferibili ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. La disposizione fa salvi, inoltre, i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Infine, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in conformità alla disciplina vigente al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
Il comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Dal punto di vista finanziario, in riferimento al comma 1 e alla conseguente abrogazione dei commi 138 e 139 della legge di bilancio 2026, si precisa che, non potendo essere il valore contrattualmente definito inferiore ai costi riferibili alle operazioni - che costituivano la base imponibile delle operazioni permutative a legislazione vigente (comma 138 della legge n. 199 del 2025) – la disposizione è suscettibile di determinare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non quantificati, in riferimento ai contribuenti che, pur potendo indicare nel contratto un valore delle operazioni pari ai relativi costi, scegliessero di indicare un valore, e quindi una base imponibile, superiore, fermo restando il recupero di gettito di 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, già considerato ai fini dei saldi di finanza pubblica in ragione della relazione tecnica dei commi 138 e 139 della legge n. 199 del 2025, i cui presupposti rimangono confermati anche dalla formulazione del comma 2. Assumendo, infatti, che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti, rispetto alla formulazione originariamente introdotta dal comma 138 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, **resta confermato il recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, cui potrebbero aggiungersi ulteriori effetti positivi, non stimati, associati alla formulazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, di cui al comma 1, come da ultimo novellato.**

Articolo 2
(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

La disposizione, al comma 1, integra il divieto di cumulo con l'opzione di cui all'articolo 24-*bis* del TUIR (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) già previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 23 del 2016, estendendolo anche al nuovo regime impatriati di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. Le

disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti, e che, peraltro, gli stessi potrebbero essere positivi considerato il carattere restrittivo delle stesse.

Articolo 2-bis
(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

La disposizione intende attribuire lo stesso trattamento fiscale di imponibilità previsto dalla normativa tributaria per i redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, anche ai redditi percepiti dai lavoratori marittimi, residenti in Italia, imbarcati su navi adibite a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L'intervento è finalizzato a consentire la fruizione, in concreto, del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, alle imprese di navigazione che utilizzano le navi UE/SEE, la cui spettanza è prevista dal comma 1 dell'articolo 6-*ter* del medesimo decreto-legge. Detto credito d'imposta, infatti, è stabilito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti al personale di bordo ed è utilizzabile in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro relativamente a tali redditi.
A legislazione vigente, il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, viene infatti percepito dalle imprese armatrici delle navi di cui all'articolo 6-*ter* limitatamente ai marittimi imbarcati per periodi non superiori a 183 giorni nell'arco di 12 mesi in quanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, il reddito dei lavoratori marittimi derivante dall'attività prestata su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi è escluso dalla base imponibile IRPEF dei medesimi lavoratori. Dalla non imponibilità e dalla conseguente mancato assoggettamento ad IRPEF deriva, pertanto, l'impossibilità, per l'armatore, di usufruire del credito d'imposta surrichiamato.
Si evidenzia che tale circostanza è emersa in quanto la Commissione europea ha analizzato la notifica delle autorità italiane, effettuata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente una serie di misure a favore delle attività di trasporto marittimo internazionale, tra cui misure di agevolazione fiscale per gli armatori e misure che riducono parzialmente i costi del lavoro per i marittimi e per i loro datori di lavoro, con riferimento - per quanto qui di interesse - alla reintroduzione del regime italiano a favore del registro internazionale, autorizzato per la prima volta con decisione della Commissione del 13 maggio 1998 e successivamente dalla decisione della Commissione dell'11 giugno 2020 (caso SA.48260), che ha autorizzato la proroga del regime fino al 31 dicembre 2023.
Nel corso dell'istruttoria concernente il rinnovo del regime, infatti, è emerso che il vigente quadro normativo prevede, proprio alla luce del regime notificato, che solo i marittimi comunitari che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato dell'UE/del SEE sono ammissibili ai fini dei benefici in favore dei marittimi (esenzione IRPEF) e degli armatori (credito d'imposta). Infatti, la Commissione ha evidenziato che l'articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante "N*uove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime*", deroga al principio della tassazione su base mondiale generalmente applicabile alle persone fiscalmente residenti in Italia, prevedendo che i redditi versati ai marittimi di nazionalità italiana che lavorano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi a bordo di navi battenti bandiera straniera (comprese quelle battenti bandiera dell'UE/del SEE) sono esclusi dalla tassazione in Italia. Tale esclusione dall'imposizione fiscale dei redditi da attività svolte su navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE per più di 183 giorni su un periodo di dodici mesi, percepiti da un marittimo

residente ai fini fiscali in Italia (quindi soggetto ad IRPEF), interferisce con l'operatività del regime: infatti, nella misura in cui il credito d'imposta di cui gli armatori possono beneficiare corrisponde alla ritenuta alla fonte sui redditi dei marittimi, l'esclusione dall'imposta sul reddito dei marittimi impedisce, di fatto, agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera dell'UE/del SEE, non battenti bandiera italiana, di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Per i suddetti motivi, le amministrazioni competenti hanno concordato con la Commissione di modificare il quadro normativo nazionale al fine di consentire agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE di beneficiare del credito d'imposta, attraverso l'applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per i redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, anche ai redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE adibite a traffici commerciali internazionali e iscritte nei registri degli Stati UE/SEE ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 457 del 1997.

In detto contesto la disposizione, con il comma 1, lettera *a*), interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo la lettera d-*quater*) all'articolo 3, comma 3, al fine di escludere dalla base imponibile IRPEF i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle battenti bandiera UE/SEE di cui all'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione. Ne consegue, pertanto, che per il versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi dei lavoratori marittimi imbarcati sulle navi annotate nel citato elenco, alle imprese di navigazione sarà riconosciuto, così come già è previsto per le navi (battenti bandiera italiana) iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Diversamente, i redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, non annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 per un periodo superiore a 183 giorni, continueranno ad essere esclusi da IRPEF ai sensi della nuova lettera d-*quater*) dell'articolo 3, comma 3, del TUIR.

Inoltre, la disposizione modifica, con il comma 1, lettera *b*), l'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, prevedendo che il regime ivi disciplinato di tassazione dei redditi di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite con decreto del Ministro del lavoro, non si applica ai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi. Con tale disposizione si è inteso uniformare il trattamento fiscale delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori imbarcati sulle navi battenti bandiera UE/SEE annotate nel già citato elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6-*ter*, rispetto a quello applicato alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana.

Infine, il comma 2 della disposizione abroga il sopra richiamato comma 5 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, le cui disposizioni sono sostanzialmente trasfuse nelle modifiche introdotte all'articolo 3, comma 3, e nell'Articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, con la limitazione alle navi di bandiera estera diverse da quelle annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Pertanto, la disposizione prevede, in sintesi, che i redditi percepiti dai lavoratori marittimi, imbarcati su navi adibite a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, sono assoggettati ad IRPEF secondo le regole ordinarie, escludendo per tali soggetti sia l'esclusione da imposizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del TUIR, sia la determinazione del reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR medesimo.

Ai fini della stima degli impatti finanziari della disposizione, gli effetti relativi alla sola IRPEF si considerano neutrali, in quanto il maggior gettito determinato dalla disposizione è compensato dalla

perdita di pari importo dovuta al maggior credito d'imposta maturato.
Quanto agli effetti in termini di addizionali regionali e comunali, la disposizione determina un recupero di gettito di difficile quantificazione (presumibilmente di entità trascurabile) e, pertanto, prudenzialmente non stimato.

Articolo 2-ter
(Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973)

La misura modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal comma 725 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199, al fine di prevedere che la nuova procedura, ivi prevista, di recupero dei debiti recati da cartelle esattoriali notificate nei confronti di professionisti i quali, a loro volta, vantino crediti – anche derivanti da incarichi di gratuito patrocinio – nei confronti delle PP.AA., trovi applicazione –anziché nei casi di cartelle insolute *di qualunque ammontare*, nei soli casi di debiti di ammontare *complessivo pari almeno a cinquemila euro.*
Al riguardo, tenuto conto che relazione tecnica concernente l'articolo 1, comma 725 della legge di bilancio 2026, non aveva prudenzialmente ascritto effetti positivi al nuovo comma *1-ter* dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la disposizione non determina effetti rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni di finanza pubblica.

Articolo 3
(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)

La disposizione, che prevede la rateizzazione quinquennale della tassazione del *badwill*, comporta effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, all'interno della banca dati dell'imposta di registro relativa agli anni 2022-2024, sono stati individuati i soggetti *IAS/IFRS Adopter* che hanno effettuato operazioni contraddistinte dal codice negozio 1118 (compravendita di aziende). L'analisi delle note integrative dei rispettivi bilanci ha consentito di verificare se, nelle operazioni di aggregazione aziendale concluse nel periodo considerato, la *Purchase Price Allocation* avesse generato un avviamento positivo (*goodwill*) oppure un avviamento negativo (*negative goodwill* o *badwill*) imputato a conto economico e rilevante ai fini Ires.
Nel complesso, evidenziando preliminarmente il numero limitato di fattispecie, nel periodo analizzato (2022-2024) è stato contabilizzato a conto economico un ammontare di componenti positivi riconducibili al *badwill* pari a 25 milioni di euro, che ha comportato l'inclusione nelle imposte correnti di un ammontare complessivo di Ires pari a 6,0 milioni di euro, considerando l'aliquota legale pari al 24%.
Con riferimento all'Irap, si rileva che i soggetti che hanno registrato un *badwill* a conto economico hanno imputato tale componente positiva di reddito in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Conseguentemente, dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente relative al gettito IRAP.
La quantificazione assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro.
La previsione di una rateizzazione di tale imposta, in quote costanti su un periodo quinquennale, determina effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.
Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti finanziari in termini di competenza e cassa, con un acconto Ires del 75 per cento, tenuto conto dell'entrata in vigore

della norma nel 2026 con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Competenza	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Ires	-9,6	-7,2	-4,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Cassa	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Ires	0,0	0,0	-22,2	-3,0	-0,6	1,8	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Articolo 4.
(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione, dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.
Ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti. In particolare, è stato preso in considerazione il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali/casse, che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), anch'esso esaminato ai fini della stima degli effetti finanziari della misura.
Dall'esame dei bilanci dei due suddetti fondi risulta un'imposta versata (imposta sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5/26 per cento) di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Pertanto, si stima che l'intervento determini i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	**-16,8**	**-16,8**	**-16,8**	**0,0**

in milioni di euro

Articolo 5
(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la relazione tecnica della norma che istituiva il contributo in esame aveva già considerato un periodo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio necessari alla concreta applicazione della misura, ascrivendo, pertanto, effetti finanziari calcolati su metà anno per il 2026.

Articolo 6
(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)

La disposizione, al comma 1, prevede che l'applicazione della ritenuta di acconto introdotta dall'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 si applichi alle provvigioni e compensi, comunque denominati, corrisposti dal 1° maggio 2026, e non più, come originariamente previsto dal comma 142 della medesima legge, a quelli corrisposti dal 1° marzo 2026. Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili, pertanto, in 14,3 milioni di euro nel 2026.

Il comma 2-*bis* modifica la disciplina inserita dall'articolo 1, commi 140 e 141 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, escludendo dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale, ivi prevista, le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio.

Ai fini del calcolo degli effetti finanziari della disposizione, rispetto ai complessivi effetti di maggior gettito ascritti ai commi da 140 a 142 della legge di bilancio 2026, sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2025, riportati nel Travel Agency Association Report, redatto da IATA e *Global delivery center*. Secondo tali dati, con riferimento alla biglietteria aerea, su un transato stimato di circa 5 miliardi di euro (e considerato, peraltro, che per l'anno 2026 la stima sarà sicuramente inferiore a causa della flessione delle transazioni dovuta alla crisi derivante dal contesto geopolitico in corso), le commissioni riconosciute dai vettori possono essere quantificate in circa complessivi 14 milioni di euro, considerando l'80% del transato con commissione dello 0,1% (4 milioni di euro) e il 20% del transato con commissione dell'1% (10 milioni di euro).

A tale importo si aggiunge la componente riferibile a ferrovie e traghetti. Considerando che tale transato pesa circa il 10% rispetto alla biglietteria aerea, il relativo valore può essere stimato in circa 500 milioni di euro.

Applicando una commissione media del 5%, le commissioni riferibili a ferrovie e traghetti risultano pari a circa 25 milioni di euro.

Il totale delle commissioni relative ai documenti di viaggio per trasporto di persone risulta quindi pari a circa 39 milioni di euro (14 milioni + 25 milioni).

Su tale importo, l'applicazione della ritenuta d'acconto, determinerebbe un effetto di cassa pari a: circa 1,8 milioni di euro, in caso di applicazione della base ridotta del 20%, con incidenza effettiva del 4,6%; e a circa 4,5 milioni di euro, in caso di applicazione della base ordinaria del 50%, con incidenza effettiva dell'11,5%. Tenendo conto dell'applicazione della sola regola ordinaria di applicazione della ritenuta sulla base di calcolo più elevata, si può prudenzialmente stimare in 4,5 milioni per l'anno 2026 la perdita di cassa sul gettito che lo Stato avrebbe incassato in anticipo, in ragione dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni di che trattasi, dai contribuenti che dichiarano correttamente.

Va precisato che il volume delle transazioni interessate dalla norma in commento, dalle informazioni pervenute, non può essere agevolmente sottratto a tassazione in quanto facilmente ricostruibile e verificabile. Tuttavia, al fine di quantificare, prudenzialmente, gli effetti complessivi di gettito connessi alla prevista esclusione da ritenuta d'acconto delle provvigioni applicate sulle attività di biglietteria delle agenzie di viaggi e turismo, è opportuno considerare che la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025 (relativa all'anno 2023), redatta ai sensi dell'articolo 10-*bis*.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), aveva stimato la propensione media al *gap* (propensione Irpef ed Ires, ponderata per i rispettivi potenziali) in misura pari al 42 per cento.

Alla luce del dato appena richiamato, in linea con l'approccio utilizzato per stimare gli effetti

finanziari ascritti ai citati commi 140-142 della legge di bilancio 2026 va precisato che se, in linea di principio, la ritenuta d'acconto risulta essere solo un'anticipazione di liquidità, è indispensabile considerare che la ritenuta in argomento non genera solo un'anticipazione di cassa ma, rispetto alle condotte infedeli, permette un recupero definito del gettito evaso.
Tenuto conto della stima relativa alla perdita di gettito, pari a 4,5 milioni di euro, e supponendo che i dati utilizzati si riferiscano agli importi correttamente dichiarati, per determinare l'onere connesso alla minore *compliance*, si deve dividere tale importo per il complemento a uno di 0,42.
Procedendo in tal modo, il valore complessivo della ritenuta potenziale ammonta a 7,8 milioni di euro. Sottraendo da tale cifra la perdita di cassa già stimata, si ottiene una minore entrata strutturale di 3,3 milioni, che si produrrebbe per l'anno 2026 e per quelli successivi.
In sintesi, l'emendamento determinerebbe minori entrate, declinate in termini di cassa, così ripartite:

Anno 2026	Anni 2027 e successivi
- 7,8	- 3,3

(dati in milioni di euro)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo in esame, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 7
(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), recante l'agevolazione in forma di cd. iperammortamento, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell'investimento al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, la disciplina di cui ai commi in precedenza richiamati prevede, una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, gli investimenti effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento. Si precisa che i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato

unitariamente.
Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	**Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028**
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.
Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.
Sono stati presi in considerazione, per ogni singola annualità, la totalità degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0, riproporzionata, nel solo periodo d'imposta 2028, per tener conto della vigenza della norma per nove mesi.
Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

Cassa	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
IRES	-249,5	-831,5	-1.429,5	-1.665,2	-1.665,2	-1.415,8	-835,2	-266,7	0	0	0
IRPEF	-39,9	-133,7	-225,3	-261,5	-261,5	-221,6	-131,5	-41,2	0	0	0
Addizionale regionale	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0	0	0
Addizionale comunale	-0,8	-2,8	-4,7	-5,4	-5,4	-4,5	-2,5	-0,9	0	0	0
TOTALE	**-292,6**	**-975,9**	**-1.672,7**	**-1.947,4**	**-1.947,4**	**-1.654,8**	**-976,8**	**-311,2**	**0**	**0**	**0**

in milioni di euro

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-436,6	-1.268,0	-1.878,0	-1.842,0	-1.665,2	-1.228,8	-399,6	159,6	200,0	0,0
IRPEF	0	-69,8	-204,1	-294,0	-288,7	-261,5	-191,7	-63,8	26,5	30,9	0,0
Addizionale regionale	0	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-1,0	-3,4	-5,3	-5,6	-5,4	-4,2	-2,0	-0,4	0,3	0,0
TOTALE	**0**	**-509,8**	**-1.483,4**	**-2.190,5**	**-2.151,6**	**-1.947,4**	**-1.437,6**	**-473,0**	**183,3**	**231,2**	**0**

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-354,7	-1.103,8	-1.622,7	-1.587,6	-1.436,4	-1.081,7	-362,2	163,5	166,4	0,0
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	**0**	**-414,2**	**-1.291,9**	**-1.893,0**	**-1.854,1**	**-1.679,8**	**-1.265,6**	**-427,8**	**188,9**	**191,9**	**0**

in milioni di euro

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-81,9	-164,2	-255,3	-254,4	-228,8	-147,1	-37,4	-3,9	33,6	0,0
IRPEF	0	-13,1	-25,7	-39,6	-40,3	-36,0	-22,9	-6,8	-1,0	5,6	0,0
Addizionale regionale	0	-0,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,6	-0,9	-0,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,0
TOTALE	**0**	**-95,6**	**-191,5**	**-297,5**	**-297,5**	**-267,6**	**-172,0**	**-45,2**	**-5,6**	**39,3**	**0**

in milioni di euro

Il comma 3-*bis* modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 con la finalità di armonizzare l'istituto del concordato preventivo biennale con l'agevolazione c.d. "iper-ammortamento", di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

In particolare, considerato che il reddito d'impresa oggetto di concordato riguarda la gestione ordinaria dell'impresa, la norma intende escludere ciò che non rientra in tale gestione ordinaria, come ad esempio, le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive indicate nel medesimo articolo 16.

Nello specifico, mediante l'aggiunta della lettera b-*ter*) al comma 1 dell'articolo 16, viene ricompresa nel novero delle componenti non ordinarie che non rilevano ai fini del concordato la maggiorazione

delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi del citato articolo 1, commi da 427 a 436. Coerentemente viene aggiornata anche la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 16 con il richiamo a tale maggiorazione.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, considerata la natura di coordinamento dell'intervento tra la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) e la recente misura agevolativa introdotta in materia di "iper ammortamento".

Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

La disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e introduce, analogamente a quanto già previsto per i contribuenti che ottengono punteggi di più elevata affidabilità (fino a 8), specifici limiti alle proposte di reddito e di valore della produzione netta concordati anche per i contribuenti con punteggi sintomatici di minore affidabilità fiscale (da 1 fino a 8). In particolare, la soglia posta è pari al 30 per cento per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, e al 35 per cento per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Dal punto di vista strettamente finanziario, le modifiche riguardano gli accordi che verranno raggiunti dal 2026, sia per i contribuenti che aderiranno alla disciplina del CPB per la prima volta sia per coloro che intendono rinnovare l'accordo per il biennio successivo al primo. In entrambi i casi, le nuove previsioni introdotte sono volte ad incentivare l'adesione al CPB per i soggetti con minore affidabilità fiscale, sicché, in linea con l'obiettivo dell'istituto, si ritiene che una maggiore adesione di tali soggetti potrebbe determinare l'emersione di maggiori basi imponibili. Pertanto, anche prevedendo l'introduzione di limiti alle proposte di reddito e di valore della produzione netta concordati per i contribuenti con minori indici di affidabilità, la determinazione del maggior gettito derivante dall'istituto, rispetto a tali soggetti, dovrebbe essere ugualmente garantita.
Da ultimo, è opportuno precisare che nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica effettuato in sede del Documento di finanza pubblica dello scorso aprile, si è ritenuto di non scontare alcun maggior gettito in associazione ai maggiori versamenti dei contribuenti già aderenti all' istituto del CPB, non ritenendo prudenziale consolidare in sede di previsione tendenziale il conseguimento di maggiori gettiti correlati ad accordi di durata predefinita, solo eventualmente rinnovabili. Anche per tale ultima ragione, alle misure in esame non si ascrivono effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di gettito a legislazione vigente.
La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, inserendo il comma 5-*ter* per effetto del quale, per il 2026, i predetti programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
La disposizione di cui al comma 3 differisce il termine per l'adesione al concordato relativo al biennio 2026-2027, al 31 ottobre 2026 ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono di carattere procedurale e non determinano, pertanto, effetti finanziari negativi rispetto a quanto scontato ai fini delle previsioni di gettito a legislazione vigente.

Articolo 8
(Misure in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo)

La disposizione al comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre

2025, n. 19, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, nel limite di spesa di **1.302,3** milioni di euro, venga riconosciuto un contributo pari **all'89,77** per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto. Sono considerati eleggibili ai fini dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché i costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico, **e alle spese di formazione del personale**.

Il comma 1-bis prevede che la disposizione di cui alla lettera *r-ter)* del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di impiego di risorse provenienti dai proventi delle aste CO2, si interpreti nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo sono considerati ammissibili esclusivamente a condizione che avvengano nell'Unione europea. In termini finanziari, non avendo la disposizione una portata né restrittiva né estensiva riguardo ai soggetti potenzialmente beneficiari, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa interviene sulle possibilità di impiego dei proventi delle aste di quote di CO2, senza alterarne l'entità o i meccanismi ad essi sottesi.

Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.450,7 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione.

Istanze tecnicamente ammissibili (fonte GSE)					
Numero istanze	**Credito imposta totale**	**Crediti allegati A e B**	**Credito per autoconsumo**	**Crediti per certificazioni**	**Crediti per formazione**
7.417,0	1.648,4	1.449,6	139,9	57,7	1,1
Importi in milioni di euro					

Il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.

Il comma 3-*bis* prevede la concessione di un contributo destinato alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio in forma di credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è concesso, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del

credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. La disposizione prevede, altresì, che il contributo introdotto dal medesimo articolo comma 3-*bis* non concorra alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP e che non rilevi ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto riguarda un contributo di nuova istituzione rispetto al quale non sono attualmente scontati in bilancio effetti finanziari in termini di entrate IRES e IRAP.

Ai fini della stima della congruità dei limiti di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni per la documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni di euro riconducibili agli investimenti in impianti finalizzati all'autoconsumo e 57,7 milioni per le spese sostenute per le certificazioni.

Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Il comma 4-*ter* prevede uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028 per la riqualificazione infrastrutturale e il completamento della banchina nord del Porto di Piombino, in continuazione al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha previsto misure urgenti per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, la salvaguardia occupazionale dell'area siderurgica e il risanamento ambientale, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile.

Il quadro dei fabbisogni è il seguente:

"Banchina Nord Ovest e aree retrostanti Metinvest"		
- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -		
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo totale lavori	80.000.000,00
A.2	Importo oneri per la sicurezza	200.000,00
A.3	Importo progettazione PFTE (compreso BIM) (al netto del ribasso di gara offerto per AQP pari al 48,50%)	776.483,37
A.4	Importo progettazione esecutiva (compreso BIM)	700.000,00
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	81.676.483,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	per rilievi, accertamenti, indagini, analisi, monitoraggi, ecc.	270.000,00
B.2	per imprevisti e varianti di cui all'Articolo 120 del D.lgs. 36/2023	4.000.000,00
B.3	Accantonamenti per revisione prezzi di cui all'Articolo 60 del D.lgs. 36/2023	3.650.000,00

B.4	**per spese tecniche (D.L., coordinamento sicurezza, assistenza dipendenti, Articolo 45 D.Lgs 36/2023, ecc)**	**1.600.000,00**
B.5	**per commissione giudicatrice**	**50.000,00**
B.6	**per spese di pubblicità**	**30.000,00**
B.7	**per collaudo, accertamenti, verifiche, ecc.**	**150.000,00**
B.8	**IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge**	**100.000,00**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**9.850.000,00**
A + B	**IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO**	**91.526.483,37**

A fronte dei suindicati fabbisogni, la disposizione stanzia risorse pubbliche pari a complessivi 92 milioni di euro di cui 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo al "Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica", che reca le occorrenti disponibilità.

L'articolo 8, al comma 4-*sexies*, istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, con l'obiettivo di concedere agevolazioni, in regime di *de minimis* sotto forma di contributi in conto interessi per l'accesso al credito in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il comma 4-*septies* prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-*sexies*. Il comma 4-*octies* reca la copertura finanziaria stabilendo che, ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo al "Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica", che reca le occorrenti disponibilità.

Al comma *4-novies* sono previste esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite nel 2026 in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione 38ª *America's Cup.*

L'esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, al fine di ricomprendevi tutte le attività svolte anche in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª *America's Cup*», che avrà luogo a Cagliari tra il 21 e il 24 maggio 2026 e che aprirà la «*Road to Naples*». L'esenzione si estende, altresì, alle stabili organizzazioni istituite nel 2026 in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

La misura risponde allo straordinario rilievo della manifestazione sportiva, garantendone il regolare ed efficiente svolgimento mediante incentivi fiscali temporanei e circoscritti, in linea con quanto già previsto per precedenti interventi normativi per grandi manifestazioni sportive internazionali, ancorando l'esenzione ai soggetti costituiti per l'evento e alle attività ad esso direttamente ed esclusivamente correlate. La platea dei beneficiari della disposizione è, dunque, ristretta a circa sei soggetti (ipotizzando AC *Italy* e la partecipazione di ulteriori cinque *team*) e il perimetro di operatività della disposizione limitato alle sole attività inerenti e accessorie alla partecipazione alla competizione (sponsor, logistica, diritti minori).

Per quanto attiene agli effetti di natura finanziaria, in relazione agli anni 2026-2027, si configura una rinuncia a maggior gettito in quanto trattasi di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico *America's Cup* e che, diversamente,

non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente.
Al comma 4-*decies*, è introdotta, inoltre, una disciplina speciale per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della manifestazione.
In particolare, si prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dalle persone fisiche non residenti in Italia per le prestazioni rese all'organizzatore dell'evento sportivo o alle squadre partecipanti all'evento e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento medesimo sono esenti dall'IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. Si disciplina anche il caso in cui, per svolgere le suddette attività, i soggetti trasferiscano la residenza fiscale in Italia, prevedendo, in tal caso, un regime agevolativo in base al quale i redditi da questi percepiti nel 2026 e nel 2027 in relazione all'evento sportivo sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.
Con riguardo alla possibilità di fruire di detto regime agevolativo, si stabilisce, che i benefici non sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, per i docenti e ricercatori, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, e per i neo-residenti, di cui all'Articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per quanto attiene agli effetti di natura finanziaria, in relazione agli anni 2026-2027, si configura una rinuncia a maggior gettito in quanto trattasi di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico *America's Cup*.

Articolo 8-bis
(Misure in materia di accise)

L'articolo 8-*bis* prevede che dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.
Nella stima degli effetti finanziari delle riduzioni di aliquota disposte dall'articolo in esame, ai fini della copertura degli effetti finanziari, si è tenuto conto dell'effetto delle riduzioni di accisa conseguenti al verificarsi, con riferimento al mese di marzo 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno consentito l'adozione del decreto interministeriale del 2 aprile 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinatesi nel medesimo periodo.
Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire, al netto degli effetti determinati e coperti nell'ambito del citato decreto interministeriale del 2 aprile 2026, è stata condotta a partire dai consumi di benzina, gasolio, GPL e gas metano registrati nel mese di aprile 2025, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa. Al netto dei consumi che beneficiano di specifiche agevolazioni in materia di accisa, come illustrato nel seguito, i consumi di gasolio e benzina nel mese di aprile 2025 sono risultati pari, rispettivamente, a circa 1,8 miliardi e 1 miliardo di litri (fonte MASE).
In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del *Brent*, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa.
I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 1.446 milioni di litri per il gasolio e a circa 794 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 1.455 milioni di litri per il gasolio e a 807 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 973,3 milioni di euro per il gasolio e a 534,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla sola disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta pari a 813,8 milioni di euro per il gasolio e a 452,7 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è pari a -159,5 milioni di euro per il gasolio e a -81,8 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a –2,1 milioni di euro per l'agricoltura e a –0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dal comma 2 dell'articolo 8-*bis* in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in -8,1 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 46,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 46,1 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 92 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 57,5 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a –5,3 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dalla disposizione contenuta al comma 1, numero d), concernente l'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 45 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito pari a –0,2 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

	2026	2027	2028
Accise	-304,1	0,0	0,0
IVA	-50,0	0,0	0,0
IRES	0,0	8,0	-3,5
IRAP	0,0	2,0	-0,9
Crediti d'imposta	46,1	0,3	0,0
Totale	**-308,0**	**10,3**	**-4,4**
Effetti su comp. RSS	-17,8	0,5	-0,2
Totale al netto compartecip.	**-290,2**	**9,8**	**-4,2**

in milioni di euro

Articolo 8-bis.1

(Disposizioni in materia di sorveglianza sui prezzi dei carburanti)

La proposta ha l'obiettivo di mettere a regime, a decorrere dal 30 giugno 2026, il sistema di monitoraggio e controllo sulla filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti che è stato introdotto con il decreto-legge n. 33 del 2026, con il quale si intende colpire ingiustificati incrementi dei prezzi in occasione di eventi straordinari e di particolari condizioni socioeconomiche. Si tratta di un'attività che rientra tra i compiti già attribuiti – a legislazione vigente – al Garante per la sorveglianza dei prezzi e che, quindi, continua a provvedere alla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo 8-ter

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

L'articolo 8-*ter* disciplina il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole. In particolare, si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, nel limite di 30 milioni per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 3 maggio 2026, per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si stabilisce, infine, che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai cui adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste. Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 18.

Articolo 8-quater
(Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto)

Il nuovo articolo 8-*quater* interviene sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 al fine di introdurre un incremento della componente a fondo perduto applicabile ai finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, con riferimento alle imprese maggiormente esposte agli effetti del rincaro dei costi energetici e alle ricadute economiche del conflitto nell'area del Golfo Persico. Il comma 1 prevede, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81, l'elevazione fino al 20 per cento della componente a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 2 stabilisce che tale incremento si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a iniziative di transizione digitale o ecologica, e riconducibili a imprese che abbiano subito un impatto negativo sul piano economico-finanziario in relazione all'aumento dei costi energetici o alle conseguenze indirette del conflitto mediorientale. Il comma 3 dispone che, per le imprese qualificabili come PMI ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, la quota a fondo perduto possa essere elevata sino al 30 per cento.
Il comma 4 individua i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, fissandoli in 160 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 5 attribuisce al Comitato Agevolazioni la definizione delle modalità attuative e dei criteri di verifica delle condizioni previste. Sulla base dei dati aggiornati, alla data del 28 febbraio 2026 , le disponibilità residue del Fondo risultano pari a 5.874 milioni di euro, di cui 315 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata, al netto delle operazioni deliberate nel bimestre iniziale dell'anno pari a 259 milioni, con una componente FPI pari a 40 milioni a cui vanno aggiunti ulteriori 1.390 milioni di euro derivanti da stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022 in via pluriennale , di cui 140 milioni riferiti al Fondo per la Promozione Integrata. Tenuto conto di tali elementi, le disponibilità impegnabili nel 2026 risultano pari a 7.264 milioni complessivi, di cui 455 milioni riferibili al Fondo per la Promozione Integrata. Gli impieghi in competenza per l'anno 2026 sono stimati in 1.207 milioni di euro, con una componente pari a 212 milioni a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, comprendendo sia l'operatività ordinaria sia la quota riconducibile alla nuova misura.
Le disponibilità stimate al 31 dicembre 2026 risultano pertanto pari a 6.058 milioni complessivi, con un residuo di 243 milioni afferenti al Fondo per la Promozione Integrata. Per l'anno 2027 gli impieghi in competenza sono stimati in 1.250 milioni complessivi, di cui 180 milioni sul Fondo per la Promozione Integrata, mentre le disponibilità a fine 2027 sono stimate in 4.808 milioni di euro, delle quali 63 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata. Sul piano della cassa, rilevante ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica, le stime aggiornate relative allo scenario a legislazione invariata indicano un potenziale utilizzo pari a 160 milioni di euro nel 2026 e 140 milioni nel 2027, valori inferiori alla media storica del triennio 2023-2025, pari a circa 238 milioni annui. Rispetto ai dati sopra esposti, le evidenze più recenti mostrano un possibile ridimensionamento significativo della domanda sulle misure ordinarie, riconducibile al peggioramento del quadro macroeconomico con conseguente potenziale rinvio o riduzione dei piani di investimento da parte delle imprese. Tale dinamica porta a ipotizzare una riduzione degli impieghi sulle operatività già vigenti e, quindi, minori esigenze di cassa rispetto alle stime previste per l'anno in corso nonché rispetto agli impieghi degli scorsi anni. L'introduzione della nuova misura comporta pertanto un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari, determinato anche dal fatto che talune imprese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo, si orienteranno verso la sezione

introdotta con la disposizione in esame. Ne deriva che la nuova operatività non comporta un incremento complessivo della domanda sul Fondo, ma una sua riallocazione verso una misura maggiormente aderente alle esigenze attuali determinate dall'aumento dei costi energetici. La combinazione del calo della domanda ordinaria e dell'effetto di sostituzione consente di compensare integralmente gli oneri derivanti dall'incremento della componente a fondo perduto. Tenuto conto che i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata fissati al comma 4, pari a 160 milioni nel 2026 e 140 milioni nel 2027, coincidono con le stime originarie previste per il biennio a legislazione vigente e al di sotto della media storica, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9
(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, sono stati utilizzati i dati in possesso, del Dipartimento dello Sport, da quali risulta che i beneficiari della proposta sono circa 19,2 mila soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, operando prudenzialmente un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	**2027**	**2028**
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

in milioni di euro

La disposizione recata dal comma 2-*bis* interviene sull'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, al fine di aggiornare il perimetro soggettivo di applicazione della norma e di coordinarne il contenuto con la disciplina introdotta dalla riforma dell'ordinamento sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Più in particolare, il testo vigente del citato articolo 25, comma 2 disciplina alcune modalità fiscali relative ai proventi percepiti nell'ambito dell'attività istituzionale, facendo riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva. L'emendamento sostituisce tale formulazione con un rinvio alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 36 del 2021.
La modifica è, dunque, finalizzata ad assicurare l'allineamento della disposizione previgente al sopravvenuto assetto normativo del settore sportivo dilettantistico, che ricomprende, accanto alle associazioni, anche le società sportive dilettantistiche tra i soggetti legittimati a operare nell'ambito dell'ordinamento di settore.
Infine, l'intervento di soppressione delle parole "dalle associazioni" alla lettera *a*) assume natura meramente coordinativa e si rende necessario al fine di garantire coerenza testuale con la nuova formulazione dell'alinea.
La proposta emendativa ha, pertanto, natura di coordinamento normativo ed è priva di effetti finanziari in quanto non introduce nuove fattispecie agevolative né amplia, in senso sostanziale, il contenuto precettivo della disposizione vigente, limitandosi ad aggiornare il riferimento ai soggetti destinatari della disciplina.

Articolo 10
(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

Per il suo contenuto di ordine procedurale, la disposizione al comma 1 e 2 non è idonea a determinare oneri per la finanza pubblica. Essa, infatti, si limita a disporre che, relativamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate–Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la richiesta di riconsegna anticipata degli stessi è esercitata nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

La disposizione al comma 2-*bis* non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto il lieve ritardo ammesso nel versamento dell'unica e dell'ultima rata delle somme dovute a titolo di "*rottamazione-quinquies*" non determinerebbe alterazioni nella prevista distribuzione del gettito della definizione nelle varie annualità.

Il comma 2-*ter* non determina effetti finanziari, in quanto introduce una semplificazione in materia di imposta municipale propria (IMU), incidendo sulla procedura, di cui al comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, di modifica del decreto con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU. Si prevede, quindi, che le eventuali modificazioni delle predette fattispecie siano affidate a un decreto direttoriale, anziché a un decreto del Ministro.

Articolo 10-bis
(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

Le disposizioni in esame apportano modifiche alla disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che l'imposta sia applicata anche alle formalità di registrazione previste dall'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso.

Sulla base dei dati acquisiti da ACI, risulta un numero annuo di circa 40mila formalità riguardanti i veicoli in esame. Abbattendo prudenzialmente questo valore di un terzo, anche per escludere le formalità riferite ai motoveicoli che sono soggetti all'imposta solo se ultraventennali, e applicando un valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro, si stima, a decorrere dall'anno 2026, un maggior gettito su base annua di circa 10,4 milioni di euro. Per quanto concerne l'anno 2026, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal mese di giugno si stima un maggior gettito pari a 5,2 milioni di euro.

La successiva lettera *b*) modifica il comma 1-*bis* all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è volta a precisare l'applicazione del principio di territorialità del tributo, stabilendo che, ai fini dell'attribuzione del gettito, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività qualora questa sia diversa dalla sede legale è quella da prendere in considerazione per la territorializzazione del gettito e per la definizione della tariffa applicabile. Per gli altri soggetti passivi resta fermo, invece, il riferimento alla sede legale.

Inoltre, sempre per gli operatori del settore noleggio, le stesse disposizioni si applicano anche alle persone giuridiche con sede legale all'estero ma che hanno più sedi secondarie in Italia.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della modifica normativa la successiva lettera *c*) introduce il comma 1-*ter* al citato articolo 56 e prevede che i soggetti passivi che operano nel settore

del noleggio di veicoli devono procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'aggiornamento delle comunicazioni fornite alla Camera di commercio indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.
Le presenti disposizioni, relativamente ai soggetti con sede legale in Italia, non determinano riduzioni del gettito complessivo dell'imposta su base nazionale. Sono suscettibili, invece, di produrre potenziali effetti positivi, non valutabili prudenzialmente, associati all'estensione della normativa ai soggetti aventi sede legale all'estero.
Viene poi introdotto al medesimo articolo 56 un nuovo comma 4-*bis* in materia di accertamento dell'imposta in caso di parziale e omesso versamento in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Infine, il nuovo comma 5-*bis* prevede che le Province e le Città metropolitane possano accedere alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, secondo le modalità che saranno disciplinate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali.
Viene, quindi, prevista l'abrogazione del comma 10 del citato articolo 56, che prevedeva che le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, fossero soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale.

Articolo 10-ter
(Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

La disposizione prevede che l'ente possa affidare, in tutto o in parte, le attività di riscossione della tariffa, sia in fase volontaria sia in fase coattiva, a soggetti pubblici o privati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 10-quater
(Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111)

La disposizione stabilisce che, in conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate dai commi da 1 a 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 – ossia il differimento al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei testi unici adottati nell'ambito della legge delega per la riforma del sistema tributario - per le Regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data del richiamato articolo 4. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina effetti trattandosi di norme procedurali riguardanti l'attività legislativa regionale.

Articolo 10-quinquies
(Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali)

La disposizione prevede l'estensione della c.d. rottamazione-*quinquies* ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali. Tale

estensione opererà soltanto a seguito di apposita scelta del singolo ente creditore che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne prevederanno, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Trattandosi di una facoltà per gli enti interessati, non si ascrivono effetti finanziari, anche in considerazione della specifica disciplina prevista, in conformità ai principi contabili, per gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Articolo 11
(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

Le disposizioni in esame ripristinano la legislazione vigente prima del recente intervento operato con la legge n. 199 del 2025 (articolo 1, commi 51-55), in materia di trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa.
In particolare, si interviene agli articoli 58, 59, 87 e 89 del Tuir, all'articolo 27 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).
Il comma 5 prevede che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 e pari a:

2026	2027	2028	dal 2029
-35,2	-43,9	-45,1	-45,4

in milioni di euro

Articolo 12
(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La disposizione modifica la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.
In particolare, si evidenzia che la nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.
Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state considerate le società di capitali (circa 1,5 milioni) e le società di persone (circa 600 mila) attive, che rappresentano una parte dei soggetti complessivamente titolari di conti correnti. In un'ottica prudenziale, si assume che le prime detengano mediamente 2 conti correnti e le seconde 1,5 conti. Applicando l'imposta di bollo pari a 100 euro per ciascun conto corrente, il gettito annuo risulta pari a circa 390 milioni di euro. Si ritiene che l'incremento

dell'imposta non determini una riduzione del numero dei rapporti, tenuto conto del limitato incremento del costo, a fronte dell'interesse delle imprese a mantenere più rapporti (per linee di credito, fidi e strumenti di risparmio), oltre che in considerazione dell'estrema prudenza nella valutazione dei dati circa il numero di rapporti potenzialmente interessati dalla disposizione

Sulla base della stima del gettito complessivo annuo sopra riportata, applicando un aumento di 18 euro (da 100 euro a 118 euro) per ogni conto corrente intestato alle società si otterrebbe un maggiore gettito di circa 70,2 milioni di euro su base annua.

Considerando la decorrenza della misura, si stimano i seguenti effetti:

	2026	**2027**	**2028**	**dal 2029**
Imposta di bollo	52,7	70,2	70,2	70,2
IRES	0,0	-17,0	-15,4	-13,0
IRPEF	0,0	-5,1	-4,6	-3,8
IRAP	0,0	-3,9	-3,4	-2,8
TOTALE	**52,7**	**44,2**	**46,8**	**50,6**

In milioni di euro

Articolo 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025)

Con l'articolo 12-*bis* si introduce una disposizione di natura interpretativa relativa al contenuto dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025. In particolare, si integra l'effetto di neutralità fiscale, anche in relazione alle imposte dirette e se ne estende la portata non solo agli atti di trasferimento all'ACI degli immobili costituenti il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione della società *in house* dell'ACI denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili SpA", ma anche agli effetti che l'intera operazione determina sia sulla società sia sull'ACI.

Il trasferimento degli immobili viene effettuato in completa neutralità fiscale e al valore contabile di libro, non avendo l'operazione natura realizzativa né per la società oggetto di liquidazione, né per l'ACI, in quanto rientrante nel più ampio provvedimento di riordino dell'ACI e delle proprie società partecipate, di cui all'articolo 35 della legge n. 182 del 2025. In relazione agli effetti finanziari, va precisato che la disposizione, di natura interpretativa, è finalizzata a precisare – in linea con l'intento originario del legislatore come in precedenza, che l'esenzione a suo tempo stabilita dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025 debba intendersi riferita non solo al versamento delle imposte d'atto, ma anche alle imposte dirette eventualmente dovute dalla società oggetto di liquidazione. Analogamente a quanto riportato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 35, commi da 1 a 12, della legge n. 182 del 2025, anche la disposizione in commento non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ma si configura rinuncia a maggior gettito.

Articolo 13

(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. La misura, considerato quanto previsto dal comma 834 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 - secondo cui gli enti interessati provvedono a effettuare il versamento di una somma corrispondente alla riduzione delle facoltà assunzionali nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

- determina minori entrate per lo Stato, quantificabili in euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Il comma 3 interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

a) *"Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa"* (comma 762);

b) "*Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025"* (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell'attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione in esame, per la parte corrispondente alle disposizioni che, ove approvate, si collocherebbero al comma 12-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge. n. 200 del 2025, consente una ordinata prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto

il 31 dicembre 2025.
La prosecuzione del rapporto contrattuale con la CONSAP appare necessario anche al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.
Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

Articolo 14
(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze.
Per la quantificazione, in base ai dati Inps, nel corso del 2023 e del 2024 sono stati emessi circa 65 mila piani di differimento l'anno (con esclusione di agricoli, gestione separata e domestici) per un importo medio di 21 mila euro e una durata media complessiva di 24 mesi. Di questi il 35% è soggetto a revoca. Posto che una riduzione dell'interesse di dilazione può incentivare il ricorso alla regolarizzazione in modalità rateale presso l'istituto e favorire il recupero dei crediti contributivi, incidendo sulla percentuale di revoche, si ipotizza che di queste ne possano essere recuperate circa 1.700. Tenuto conto che la disposizione partirebbe dalla data di entrata in vigore della stessa e che i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati, l'onere relativo alla diminuzione della maggiorazione di 4 punti percentuali sarebbe il seguente.

	Onere diminuzione maggiorazione di 4 punti percentuali
Anno 2026	4
Anno 2027	12,2
Anno 2028 e successivi	16,2

in milioni di euro

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare contratti di lavoro subordinato per provvedere ai servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili.
Gli oneri sono stati quantificati in via prudenziale utilizzando i seguenti criteri.
Il salario mensile medio previsto per queste categorie di dipendenti è stimato in 400 euro per tredici mensilità, tenendo conto del mercato del lavoro locale e degli stipendi medi corrisposti per analoghe mansioni da parte di altri uffici diplomatico- consolari di Paesi UE e della Delegazione dell'Unione europea presenti in Tunisia. Al salario di base occorre aggiungere un incremento annuale del 5%, obbligatorio in base alla legge tunisina, ed il calcolo dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto che corrisponde, al massimo, a due mensilità per ogni anno di impiego. La seguente tabella riporta un calcolo del salario mensile per ciascun addetto proiettato su 10 annualità. Gli oneri riflessi al 17% sono quelli previsti dall'attuale normativa previdenziale tunisina.

	Salario unitario mensile	Salario unitario annuo	Oneri riflessi annui (17%)	Accantonamento annuo per tfr	Totale per 50 unità
Anno 2026	€ 400	€ 5.200	€ 884	€ 800	€ 258.150 (*)
Anno 2027	€ 420	€ 5.460	€ 928	€ 840	€ 361.410
Anno 2028	€ 441	€ 5.733	€ 975	€ 882	€ 379.481
Anno 2029	€ 463	€ 6.019	€ 1.023	€ 926	€ 398.412
Anno 2030	€ 487	€ 6.331	€ 1.076	€ 974	€ 419.064
Anno 2031	€ 510	€ 6.630	€ 1.127	€ 1.020	€ 438.855
Anno 2032	€ 536	€ 6.968	€ 1.185	€ 1.072	€ 461.228
Anno 2033	€ 563	€ 7.319	€ 1.244	€ 1.126	€ 484.462
Anno 2034	€ 591	€ 7.683	€ 1.306	€ 1.182	€ 508.556
Anno 2035	€ 621	€ 8.073	€ 1.372	€ 1.242	€ 534.371
Anno 2036	€ 652	€ 8.477	€ 1.441	€ 1.304	€ 561.089

(*) Gli oneri per l'anno 2026 sono calcolati per 9 mensilità, in quanto l'obbligo di stipula di contratti di lavoro subordinato previsto dall'ordinamento tunisino decorre dal 1° aprile 2026.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, degli oneri derivanti dal comma 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione nella misura sopra indicata non pregiudica l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

Articolo 14-bis

(Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

La disposizione prevede che al personale non dirigente che svolge attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e al personale che partecipa alle attività di recupero dei tributi delle regioni e province autonome, nei casi in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, sia riconosciuta nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento dei compensi correlato alla *performance*, che non può superare il 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo.

Articolo 14-ter

(Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102)

La disposizione reca misure finanziarie urgenti finalizzate a consentire la piena attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102, in materia di florovivaismo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della medesima legge e dei principi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 1 prevede un incremento degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 102 del 2024, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in attuazione del criterio direttivo di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della medesima legge delega. Tale criterio è finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico.
La legge delega ha originariamente quantificato gli oneri connessi a tale intervento in 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Tuttavia, alla luce degli aggiornamenti intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale, si rende necessario procedere ad una rideterminazione della spesa complessiva, che risulta pari a 190.233 euro annui a decorrere dal 2027. L'incremento disposto con la presente norma corrisponde pertanto alla differenza tra l'onere aggiornato e quello già autorizzato, assicurando l'allineamento della copertura finanziaria ai livelli retributivi vigenti.
Il comma 2 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, consentendo per i criteri delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *i*), la possibilità di utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Tale intervento è volto a garantire la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria delle misure riconducibili, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 102 del 2024): strumento di indirizzo nazionale volto a coordinare, integrare e orientare le politiche pubbliche di settore, articolato su un orizzonte temporale pluriennale e caratterizzato da un insieme eterogeneo di aree di intervento, tra cui attività di ricerca e innovazione, iniziative di comunicazione e promozione, politiche per il verde urbano, interventi di miglioramento genetico e varietale, nonché misure di razionalizzazione della filiera;
b) interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge n. 102 del 2024 mediante l'adeguamento dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche.
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.
Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), ***b-bis)*** e *c*) presentano carattere ordinamentale. La lettera *d*) prevede che al Comitato partecipi anche un rappresentante designato dal Corpo della guardia di finanza. La disposizione non comporta oneri, in quanto, ai sensi del comma 9, dalla partecipazione al Comitato deriva la corresponsione di rimborsi spese a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-bis (un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017).
La lettera *e*) introduce il comma 8-*bis* che prevede la possibilità del Comitato di avvalersi di consulenti o esperti nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri dallo stesso derivanti, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro
180.000 annui, si provvede a valere sulle risorse già previste dal citato comma 11. La lettera *f*), che prevede la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle

spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri da essa derivanti si provvede a valere sui fondi previsti dal comma 11.

La lettera f-*bis*) novella il comma 10-*bis* dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, inserendo anche le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi tra i soggetti con cui il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria, sottoscrive appositi accordi al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli accordi cui si fa riferimento sono già previsti dalla normativa vigente e rientrano tra gli strumenti ordinari di collaborazione istituzionale utilizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito per la promozione dell'educazione finanziaria. La disposizione in esame si limita ad ampliare la platea dei soggetti che possono sottoscrivere i citati accordi, senza introdurre nuove attività o obblighi ulteriori rispetto a quelli già esistenti. Pertanto, la sottoscrizione di tali accordi continuerà ad avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare aggravi di spesa.

La lettera f-*ter*) introduce il comma 10-*ter* all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, possa sottoscrivere appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 novella il comma 1-*bis* dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito definisca i contenuti dell'insegnamento dell'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale d'intesa anche con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, che, sulla base della normativa vigente, rendono un mero parere non vincolante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a incidere sulle modalità procedurali di coinvolgimento dei soggetti interessati, senza introdurre nuove attività o obblighi ulteriori. Pertanto, tali attività continueranno a essere svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15-bis

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La disposizione prevede, l'obbligo di accettare almeno una carta di debito e di credito di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012 garantendo che i consumatori riescano a pagare ovunque con gli strumenti di pagamento elettronico più largamente diffusi presso il pubblico, ovverosia le carte di debito e di credito. La modifica ha, quindi, il solo effetto di precisare, in linea con le vigenti definizioni normative, ulteriori strumenti di pagamento che possono essere accettati dagli esercenti e che rientrano nella definizione di moneta elettronica.

Articolo 15-ter

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola)

La disposizione introduce una disposizione di interpretazione autentica riguardante la procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e individua, in sede di prima applicazione, la disciplina contrattuale cui riferire le modalità di accesso al nuovo sistema di assicurazione integrativa. Per la suddetta procedura di affidamento è stata autorizzata la spesa di euro 80.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, e i criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sulla citata autorizzazione di spesa sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa. Le risorse necessarie risultano, infatti, già integralmente individuate e stanziate nell'ambito degli atti di gara, con conseguente invarianza degli equilibri finanziari.

Articolo 16
(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

La disposizione di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, si stima che gli oneri complessivi relativi alla produzione della *disability card* per l'anno 2026 ammontino a 1,6 milioni di euro.

Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno–dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro. Tale fabbisogno è calcolato sulla base del costo unitario della card (pari a 7,38 euro) e della stima media delle emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti.

L'onere individuato, pari a 1,6 milioni di euro, trova copertura mediante utilizzo delle risorse già stanziate dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025.

Articolo 17
(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Articolo 17-bis.
(Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026)

La disposizione chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25 – che prevedono che per gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

18 agosto 2000 n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026 in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 sia prorogato al 31 maggio 2026 - si applichino a tutti gli enti locali, di cui all'articolo 2 al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

In particolare, si prevede che:

1) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di **43 milioni di euro per l'anno 2031** e 27 milioni di euro per l'anno 2035; **il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica sia autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 30,1 milioni di euro per l'anno 2031; per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e 6,45 milioni di euro per l'anno 2031; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,52 milioni di euro per l'anno 2031; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026;**
2) agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, **commi** 1 **e 3-*bis*, 8-*bis*, 8-*ter*,** 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, **e 17, comma 1,** valutati in **401,88** milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, **274,6** milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a **2.166,25** milioni di euro per l'anno 2026, **314,75** milioni di euro per l'anno 2027, **254,5** milioni di euro **per l'anno 208, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034,** 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provveda:
    a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, **54,05** milioni di euro per l'anno 2027, **46,9** milioni di euro per l'anno 2028, **52,5** milioni di euro per l'anno 2029, **50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni** 2030 **e 2031,** 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal **2032** al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma

1, 3, comma 2, 7, comma 1, **8-*bis* e** 12, comma 1, e delle minori spese derivanti **dagli articoli** 7, comma 1, **e 8-*bis***;

b) quanto a **1.300** milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, **che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti**;

b-*bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*ter*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risorse disponibili il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*quater*) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario, il cui utilizzo non pregiudica interventi già programmati;

b-*quinquies*) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23, che resta definitivamente acquisita all'erario;

b-*sexies*) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*septies*) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*octies*) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*novies*) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*decies*) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*undecies*) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*duodecies*) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*terdecies*) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*quaterdecies*) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*quinquiesdecies*) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;

b-*sexiesdecies*) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3) infine, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, **6, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 8, commi da 4-*ter* a 4-*octies*, 8-*quater***, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18-*bis*

(Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024)

L'articolo è diretto a modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 383 e 383-*bis* della legge n. 207 del 2024, riguardanti le procedure di valutazione del programma operativo 2026-2028 della Regione Molise e di erogazione del contributo previsto al coma 381 del medesimo articolo 1, complessivamente pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In particolare, la modifica del comma 383 è diretta a prevedere che, a seguito dell'adozione del suddetto programma operativo, le risorse di cui al predetto comma 381 siano assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. Successivamente, a seguito della valutazione positiva del medesimo programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, le risorse di cui al medesimo comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato, entro sessanta giorni dalla definitiva approvazione del programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti.

La modifica di cui al comma 383-*bis*, posticipa di un anno il termine per la copertura del disavanzo sanitario residuo al 31 dicembre 2023 da parte della Regione Molise.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

19/05/2026

Daria Perrotta

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	1		Restrizione dell'ambito di applicazione del nuovo regime IVA permute, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 199/2025	E	T	7.6				7.6				7.6			
3	2		Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze determinate dell'avviamento negativo nelle operazioni di acquisto di aziende, di cui all'art. 1, c. 237, della L. 234/2021 - IRES	E	T	-22.2	-3.0	-0.6	1.8	-22.2	-3.0	-0.6	1.8	-22.2	-3.0	-0.6	1.8
4	1		Esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi da capitale relativa agli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 385/1993	E	T	-16.8	-16.8	-16.8		-16.8	-16.8	-16.8		-16.8	-16.8	-16.8	
6	1		Posticipazione dal 1° marzo al 1° maggio 2026 della data di riferimento per l'applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 1, c. 142 , della L. 199/2025	E	T	-14.3				-14.3				-14.3			
6	2-bis e 2 ter		Attenuazione della disciplina relativa al versamento della ritenuta d'acconto delle agenzie viaggi, di cui all'art. 39, c. 5, del D.Lgs. 33/2025 e di cui all'art. 25-bis, del D.P.R. 600/1973	E	T	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3
6	2-quater		Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRES	E	T		-81.9	-164.2	-255.3		-81.9	-164.2	-255.3		-81.9	-164.2	-255.3
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRPEF	E	T		-13.1	-25.7	-39.6		-13.1	-25.7	-39.6		-13.1	-25.7	-39.6
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	E	T						-0.5	-1.1	-1.8		-0.5	-1.1	-1.8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	S	C		0.5	1.1	1.8								
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale comunale	E	T						-0.1	-0.5	-0.8		-0.1	-0.5	-0.8
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale comunale	S	C		0.1	0.5	0.8								
8	1		Riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che, in data successiva al 6 novembre 2025, abbiano presentato comunicazioni relative a investimenti "Transizione 5.0" risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità	S	K	1,302.3				1,302.3				1,302.3			
8	3-bis		Concessione di un contributo in favore delle imprese che abbiano presentato comunicazioni relative a investimenti "Transizione 5.0" tecnicamente ammissibili riferibili a impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nonché relative a spese sostenute per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH	S	K	57.7	80.0	60.0		57.7	80.0	60.0		57.7	80.0	60.0	
8	4-ter		Potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino	S	K		30.0	62.0			30.0	62.0			30.0	62.0	
8	4-quinquies		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 104/2023	S	K		-30.0	-62.0			-30.0	-62.0			-30.0	-62.0	
8	4-sexies		Istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis	S	K		20.0	30.0			20.0	30.0			20.0	30.0	
8	4-octies		Riduzione delle risorse da destinare al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 104/2023	S	K		-20.0	-30.0			-20.0	-30.0			-20.0	-30.0	

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - accise	E	T	-304.1				-304.1				-304.1			
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. del D.L. 33/2026 - IVA	E	T	-50.0				-50.0				-50.0			
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRES	E	T		8.0	-3.5			8.0	-3.5			8.0	-3.5	
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRAP	E	T						2.0	-0.9			2.0	-0.9	
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRAP	S	C		-2.0	0.9									
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - Credito d'imposta	S	C	-46.1	-0.3			-46.1	-0.3			-46.1	-0.3		
8-ter	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, finalizzato a compensare i maggiori oneri per l'acquisto di carburante fino ad un massimo del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo dell'anno 2026	S	C	30.0				30.0				30.0			
9	1		Esenzione dall'applicazione delle ritenute alla fonte sui premi di risultato versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, per un ammontare complessivo non superiore a 300 euro, di cui all'art. 36, c. 6-quater, del D.Lgs. 36/2021	E	T	-1.4				-1.4				-1.4			
10-bis	1		Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione anche alle formalità di registrazione previste dall'art. 93-bis, c. 2, del D.Lgs. 285/1992, relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, di cui all'art. 56, del D.Lgs. 446/1997 - IPT	E	T					5.2	10.4	10.4	10.4	5.2	10.4	10.4	10.4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10-bis	1		Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione anche alle formalità di registrazione previste dall'art. 93-bis, c. 2, del D.Lgs. 285/1992, relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, di cui all'art. 56, del D.Lgs. 446/1997 - maggiore capacità di spesa	S	C					5.2	10.4	10.4	10.4	5.2	10.4	10.4	10.4
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - ritenuta a titolo d'imposta	E	T	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRES	E	T	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRPEF	E	T	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale	E	T						-0.1	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale	S	C		0.1	0.1	0.1								
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta di bollo	E	T	52.7	70.2	70.2	70.2	52.7	70.2	70.2	70.2	52.7	70.2	70.2	70.2
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRES	E	T		-17.0	-15.4	-13.0		-17.0	-15.4	-13.0		-17.0	-15.4	-13.0
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRPEF	E	T		-5.1	-4.6	-3.8		-5.1	-4.6	-3.8		-5.1	-4.6	-3.8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRAP	E	T						-3.9	-3.4	-2.8		-3.9	-3.4	-2.8
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRAP	S	C		3.9	3.4	2.8								
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale	S	C					2.3	2.3			2.3	2.3		
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale - effetti riflessi	E	TC					1.1	1.1			1.1	1.1		
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale - versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT	-2.3	-2.3										
13	3		Spese connesse alla prosecuzione dell'attività istruttoria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici di escussione della garanzia pubblica, di cui all'art. 1, c. 762, della L. 197/2022	S	C	0.5				0.5				0.5			
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	E	EXT					-4.0	-12.2	-16.2	-16.2	-4.0	-12.2	-16.2	-16.2
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	S	C	4.0	12.2	16.2	16.2								
14	3		Attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia	S	C	0.26	0.36	0.38	0.40	0.26	0.36	0.38	0.40	0.26	0.36	0.38	0.40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
14	4		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-0.26	-0.36	-0.56	-0.56	-0.26	-0.36	-0.56	-0.56	-0.26	-0.36	-0.56	-0.56
14-ter	1		Incremento delle risorse in favore dell'Ufficio per la filiera del florovivaismo, finalizzato a garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, di cui all'art, 2, c. 1, lett. c), della L. 102/2024	S	C		0.02	0.02	0.02		0.02	0.02	0.02		0.02	0.02	0.02
14-ter	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0.02	-0.02	-0.02		-0.02	-0.02	-0.02		-0.02	-0.02	-0.02
16	1		Disposizioni riguardanti la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nell'ambito dell'adozione del D.Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841	S	C	1.6				1.6				1.6			
16	1		Utilizzo delle somme iscritte sul Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 17, c. 4, della L. 91/2025	S	C	-1.6				-1.6				-1.6			
17	1		Risorse a favore dell'Avvocatura dello Stato finalizzate al pagamento, per conto delle parti dalla stessa patrocinate, delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C												
18	1		Incremento del Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		30.0				30.0				30.0		
18	1		Incremento della quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nell'ambito del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018	S	K		175.0	159.2	129.6		175.0	159.2	129.6		175.0	159.2	129.6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
18	1		Incremento delle risorse per i contratti di sviluppo di impresa, nell'ambito del rafforzamento della struttura produttiva del Paese, di cui all'art. 43, del D.L. 112/2008	S	K		13.5	17.4	17.7		13.5	17.4	17.7		13.5	17.4	17.7
18	1		Rifinanziamento dei contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia (Marebonus), di cui all'art. 1, c. 647, della L. 208/2015	S	C		9.5	12.2	12.4		9.5	12.2	12.4		9.5	12.2	12.4
18	1		Rifinanziamento dei contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (Ferrobonus), di cui all'art. 1, c. 648, della L. 208/2015	S	C		4.1	5.2	5.3		4.1	5.2	5.3		4.1	5.2	5.3
18	1		Rifinanziamento del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	773.0											
18	2	b)	Riduzione del Fondo finalizzato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, di cui all'art. 1, c. 770, della L. 199/2025	S	K	-1,300.0				-1,300.0				-1,300.0			
18	2	b)-bis	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di riversamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021	S	K	-50.0	-80.0	-60.0		-50.0	-80.0	-60.0		-50.0	-80.0	-60.0	
18	2	b)-ter	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di riversamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021 - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme disponibili in conto residui	E	EXT	10.0											
18	2	b)-ter	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di riversamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021 - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme disponibili in conto residui	S	K					-10.0				-10.0			
18	2	b)-quater	Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	64.0											

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
18	2	b)-quater	Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C					-64.0				-64.0			
18	2	b)-quinquies	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2025, di cui all'art. 23, D.Lgs. 47/2020, che restano acquisite all'erario	E	EXT	497.6											
18	2	b)-quinquies	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2025, di cui all'art. 23, D.Lgs. 47/2020, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	K					-60.0	-90.0	-116.0	-118.0	-60.0	-90.0	-116.0	-118.0
18	2	b)-sexies	Riduzione del Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-30.0				-30.0				-30.0			
18	2	b)-septies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-333.9				-118.0	-66.8	-29.2	-47.0	-118.0	-66.8	-29.2	-47.0
18	2	b)-septies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-0.1				-0.1				-0.1			
18	2	b)-octies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-1.3				-0.8	-0.4	-0.1		-0.8	-0.4	-0.1	
18	2	b)-novies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 199/2021	S	K	-0.4				-0.2	-0.2			-0.2	-0.2		
18	2	b)-decies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-29.4				-9.8	-9.8	-9.8		-9.8	-9.8	-9.8	

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
18	2	b)-undecies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 8, c. 11, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-0.4				-0.4				-0.4			
18	2	b)-duodecies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-3.0				-1.8	-0.9	-0.3		-1.8	-0.9	-0.3	
18	2	b)-terdecies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-11.8				-3.9	-3.9	-3.9		-3.9	-3.9	-3.9	
18	2	b)-quaterdecies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 14, c. 8, del D.L. 131/2024	S	K	-20.0				-10.0	-10.0			-10.0	-10.0		
18	2	b)-quinquiesdecies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2026 delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020 e dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	E	EXT	119.6											
18	2	b)-quinquiesdecies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2026 delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020 e dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	S	K					-40.0	-40.0	-39.6		-40.0	-40.0	-39.6	
18	2	b)-sexiesdecies	Riduzione del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C		-222.0	-199.0	-165.0								
18	2	c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-37.0	-100.2	-223.8	-307.1	-37.0	-100.2	-223.8	-307.1	-37.0	-100.2	-223.8	-307.1
18	2	d)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-30.0				-30.0				-30.0		
			Entrate	E		**297.5**	**-108.1**	**-208.9**	**-288.3**	**-389.2**	**-109.1**	**-220.7**	**-299.6**	**-389.2**	**-109.1**	**-220.7**	**-299.6**
			Spese	S		**296.7**	**-108.5**	**-209.6**	**-288.4**	**-391.5**	**-110.7**	**-221.3**	**-299.7**	**-391.5**	**-110.7**	**-221.3**	**-299.7**
			SALDO			**0.7**	**0.5**	**0.7**	**0.1**	**2.3**	**1.6**	**0.6**	**0.1**	**2.3**	**1.6**	**0.6**	**0.1**